



## L'INDICATORE SINTETICO DI COSTO

## NEI MUTUI, FINANZIAMENTI E CONTRATTI DI LEASING

Ver.Mag.2018

A cura del Dott. Ermanno Garola

## L'ISC-TAEG PASSA PER LA TRASPARENZA

Perché una disciplina di "Trasparenza"?

Quando si parla di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" si intende un <u>insieme di</u> regole volte ad assicurare ai clienti un'informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e ne consenta la facile confrontabilità con altre offerte.

Le regole si affiancano a quelle previste da altri comparti dell'ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, quali, ad esempio, quelle relative all'offerta di servizi di investimento, disciplinata dal Testo Unico della Finanza (TUF), o di prodotti assicurativi o alle previsioni contenute nel Codice del Consumo.

Dal T.U.B. del 1993 e quindi dal momento in cui la Legge del 154/92 è confluita nel Titolo VI del TUB, sono passati 10 anni prima che la Banca d'Italia intervenisse e declinasse, sostanzialmente a seguito della delibera CICR 4 marzo 2003, le regole di trasparenza, regole che hanno poi visto un'ulteriore rivisitazione profonda nel 2009, ed anche fino ad oggi.

Fin qui la trasparenza era una normativa sostanzialmente domestica; poi nel breve volgere degli anni 2010 in avanti, con il recepimento di normative comunitarie, che hanno profondamente stravolto il quadro della trasparenza bancaria, abbiamo visto il nascere:

- una direttiva sui servizi di pagamento (il d.lgs. 11/2010 che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento (c.d. PSD)); in una seconda ondata, sempre nel 2010,
- la disciplina del credito consumatori (il d.lgs. 141/2010 che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori);

- la disciplina della "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (integrazioni al provvedimento 29 luglio 2009, già sostituito in occasione del recepimento della direttiva sui servizi di pagamento (febbraio 2010) e di quella sul credito ai consumatori (febbraio 2011), introdotte dal d.lgs. 16 aprile 2012, n. 45, il quale dà attuazione alla direttiva 2009/110/CE in materia di istituti di moneta elettronica);

e quindi nel TUB si è avviata una scissione completata poi da ultimo nel 2016 con il recepimento della:

- direttiva sul credito immobiliare ai consumatori (il d.lgs. 72/2016 in attuazione alla Direttiva 2014/17/UE (c.d. MCD);

che ha prodotto nel TUB quattro sottosistemi di trasparenza, ciascuno autonomo dall'altro; l'articolo 115 TUB (comma 3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dai capi I-bis e II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis) si premura di ricordare che la parte ancora generale del Titolo VI capo I si applica a questi quattro sotto regimi solo ove espressamente richiamato, perché ognuno di questi ha una sua autonomia e anche una fonte diversa; infatti in parte sono di derivazione domestica ma in larga parte (forse addirittura tre quarti) sono di derivazione comunitaria.

Quindi oggi parlare di trasparenza significa:

- trasparenza delle operazioni bancarie,
- trasparenza del credito ai consumatori,
- trasparenza dei servizi pagamento,
- trasparenza del credito immobiliare ai consumatori,

perché ciascuno di questi questo sotto regimi a delle sue proprie regole che sono fondamentalmente diverse.

## LA DEFINIZIONE DEGLI ACRONIMI:

# Che cosa sono il (TAEG) Tasso Annuo Effettivo Globale e l'(ISC) Indicatore Sintetico di Costo?

Sono informazioni di costo cruciali alle quali prestare attenzione e che vanno riportate sul foglio informativo e sul documento di sintesi.

II **TAEG** si riferisce a:

mutui, anticipazioni bancarie, aperture di credito e altri finanziamenti, compreso il credito al consumo; l'**ISC** alle:

aperture di conto corrente.

Il TAEG e l'ISC individuano perciò indicativamente il costo complessivo del prodotto, espresso in termini percentuali, su base annua.

**Il D.M. Ministero del Tesoro 8 luglio 1992** (Disciplina del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo) all'art. 2, comma 1, definisce:

## TAEG = Tasso annuo effettivo globale


1. Il tasso annuo effèttivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale. su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.

Allegato 1


FORMULA PER IL CALCOLO DEL TAEG
(ART. 2, COMMA 1)

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A_k}{(1+i)^{t_{k'}}}$$


## Secondo il Tempo



## Secondo il Soggetto




## Secondo l'Oggetto




## Secondo la Violazione



## Secondo la Conseguenza





**Decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992** (Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo)

D.M. Tesoro 6 maggio 2000 (Recepimento direttiva 98/7/CE in materia di credito al consumo)

**Delibera CICR 4 marzo 2003** (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.)

Circolare Banca d'Italia 25 luglio 2003 (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003)

(Disposizioni attuative della Delibera CICR 4.3.2003)

**Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206** "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162

Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia 29 luglio 2009

**Direttiva sui servizi di pagamento** (il **d.lgs. 11/2010** che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento (c.d. PSD));

**Disciplina del credito consumatori** (il **d.lgs. 141/2010** che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori);

**D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 febbraio 2011** (Determinazioni in materia di credito ai consumatori)

**Disposizioni della Banca d'Italia 9 febbraio 2011** (*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*)

Disciplina della "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (introdotte dal d.lgs. 16 aprile 2012, n. 45, il quale dà attuazione alla direttiva 2009/110/CE in materia di istituti di moneta elettronica);

**Direttiva sul credito immobiliare ai consumatori** (il **d.lgs. 72/2016** in attuazione alla Direttiva 2014/17/UE (c.d. MCD);



## **Secondo il Soggetto**

## **CONSUMATORE**

## D.M. Ministero del Tesoro 8 luglio 1992

(Disciplina del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo)

<u>tali disposizioni hanno continuato a trovare applicazione fino al 9 febbraio 2011</u>, in virtù di quanto sancito dalle istruzioni di trasparenza per le banche, emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009

## art.1 (Definizioni e ambito di applicazione), comma 1

Ai sensi del presente articoli si intende:

b) per "consumatore", la persona fisica che accede al credito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

definizione ripresa dal:

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206

"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

## art.2, comma 3, lett. d)

<u>prevedeva la inclusione</u> delle spese per le assicurazioni o garanzie, **imposte dal creditore**, **intese ad assicurargli il rimborso** totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore

3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:

- a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
- b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate. se stabilite dal creditore;
- d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore. intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in casco di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
- e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
- f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente

## art.2, comma 4, lett. e)

#### escludeva le spese per assicurazioni o garanzie di titolo diverso

#### 4. Sono escluse dal calcolo del TAEG:

- a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale. inclusi gli interessi di rnora;
- b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consuntatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito
- c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
- d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito. anche se incidenti sulle condizioni di esso:
- e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.

#### art.2, comma 7

#### 7. Nella formula per il calcolo del TAEG:

## Testo originario

- a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o in frazioni di anno civile;
- b) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.
- a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o fiazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni,52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato (1).
- b) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente
- (1) lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. Tesoro del 6 maggio 2000, pubblicato sulla Gazz. Uff. del 29 maggio 2000 n. 123.

## Art. 124 TUB

## BANCA D'ITALIA

TESTO UNICO BANCARIO A STATI COMPARATI DA LUGLIO 2000 AD OGGI

D. h. di - 2000 -	Da febbraio 2007 a	Da dicembre 2010 a	PARATI DA LUGLIO 20	Da Ottobre 2012 a	D- Ail- 2014 - di
Da luglio 2000 a febbraio 2007	dicembre 2010	Giugno 2012	Da Giugno 2012 a Ottobre 2012	Aprile 2014	Da Aprile 2014 ad oggi
Articolo 124 (Contratti)	Articolo 124 (Contratti)	Articolo 124 (1) (Obblighi precontrattuali)	Articolo 124 (1) (Obblighi precontrattuali)	Articolo 124 (1) (Obblighi precontrattuali)	Articolo 124 (1) (Obblighi precontrattuali)
Ai contratti di credito al consumo si applica l'articolo 117, commi 1 e 3.	Ai contratti di credito al consumo si applica l'articolo 117, commi 1 e 3.	1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni formite dal aconsumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto	B finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore, e se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in mentio alla conclusione di un contratto di credito.	Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore, e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in mentio alla conclusione di un contratto di credito.	I. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore, e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confionto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in mentio alla conclusione di un contratto di credito.
I contratti di credito al consumo indicano:     a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;     b) il numero, gli importi e la	I contratti di credito al consumo indicano:     a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;     b) il numero, gli importi e la	di credito.  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fomite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo	Le informazioni di cui al comma 1 sono fomite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo	Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo	Le informazioni di cui al comma 1 sono fomite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo
scadenza delle singole rate; c) il TAEG; d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esseme fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore; g) le eventuali garanzie richieste; g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel	scadenza delle singole rate;  (2) il TAEG; (3) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; (4) l'importo e la causale degli oneri che sono eschusi ald calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, de- ve esseme fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore; (5) le eventuali garanzie richieste, g/ le eventuali consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.	contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma I si considerano assoli atraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.	contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma I si considerano assolii attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediazio forniscono qualsiasi informazione aggiuniva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.	contenente le "Informazioni europee di base sil creditto ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma I si considerano assoli attaverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediani oforniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.	contenute le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma I si considerano assoli attaverso la conegna di tile modulo. Il finanziatore o l'intermediani formiscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.
calcolo del IAEG.  3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto lacquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di mullità:  a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi; b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.	3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di millità:  a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;  b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;  c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.	3. Se il contratto di credito è stato concluso, su nchiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fomire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito fomiscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.	Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fomire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.	3. Se il contratto di credito è stato concluso, su inchiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conchusione del contratto di credito.	Se il contratto di credito è stato concluso, su nichiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fomire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito fomiscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.
Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni	Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni	Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta,	Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è formita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della	Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è formita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediazio del credito, al momento della	Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è formita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della
deceminazione acele condizione conomiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.  5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, questi ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri tioli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, b) la scadenza del credito è a trenta mesi; c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.	del considerano non audie e si considerano non apposte.  5. Nei casi di assenza o mullità delle clausole contrattuali, queste ultimas sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:  a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei butoni del tesoro ammali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze (1), emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;  b) la scadenza del credito è a trenta mesi;  c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.	non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.  5. Il finanziatore o l'intermediano del credito formiscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua attuazione finanziana, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi il e 2, le caratteristiche essenziali dei prodott proposto e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è commungue specificato se la validiti dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.	nichiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.  5. Il finanziatore o l'intermediario del credito fomiscono al consumatore chiariment adeguati, in modo che quest possa vultare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente ilihistrando le informazioni precontrattuali che devono essere fomite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.	iciliesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.  5. Il finanziatore o l'intermediario del credito fomiscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.	richiesta, non intenda procedere alla conchisione del contratto di credito con il consumatore.  5. Il finanziatore o l'intermediario del credito fomiscono al consumatore chairmenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fomite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è commungu specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conchisione congiunta di detti contratti.
		6. I fomitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenutà a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo, fermo restandi obbligo del finanziatore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali.  7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta	intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa	6. I fomitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali, assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo. 7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta	6. I fomitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediani del credito a titolo accessorio non sono tenuti a o sosservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fomitori di merci o prestatori di servizi rispettino il disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo. 7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta

## Art. 125 bis TUB

## BANCA D'ITALIA

TESTO UNICO BANCARIO A STATI COMPARATI DA LUGLIO 2000 AD OGGI

		Da dicembre 2010 a			
Da luglio 2000 a			Da Giugno 2012 a	Da Ottobre 2012 a	Da Aprile 2014 ad oggi
febbraio 2007	dicembre 2010	Giugno 2012	Ottobre 2012	Aprile 2014	
		Articolo 125-bis (1) (Contratti e comunicazioni)	Articolo 125-bis (1) (Contratti e commicazioni)	Articolo 125-bis (1) (Contratti e comunicazioni)	Articolo 125-bis (1) (Contratti e comunicazioni)
		I contratti di credito sono redatti su	I. I contratti di credito sono redatti su	I. I contratti di credito sono redatti su	I contratti di credito sono redatti su
		supporto cartaceo o su altro supporto			
		durevole che soddisfi i requisiti	durevole che soddisfi i requisiti della	durevole che soddisfi i requisiti della	durevole che soddisfi i requisiti della
		della forma scritta nei casi previsti	forma scritta nei casi previsti dalla	forma scritta nei casi previsti dalla	forma scritta nei casi previsti dalla
		dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le	legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le	legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le	legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le
		condizioni stabilite dalla Banca			
		d'Italia, in conformità alle			
		deliberazioni del CICR. Una copia del	deliberazioni del CICR. Una copia	deliberazioni del CICR. Una copia	deliberazioni del CICR. Una copia
		contratto è consegnata ai clienti.  2. Ai contratti di credito si applicano	del contratto è consegnata ai clienti.  2. Ai contratti di credito si applicano	del contratto è consegnata ai clienti.  2. Ai contratti di credito si applicano	del contratto è consegnata ai clienti.  2. Ai contratti di credito si applicano
		l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120,	nonché gli articoli 118, 119, comma	l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma	l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma
		comma 2.  3. In caso di offerta contestuale di più	4, e 120, comma 2. 3. In caso di offerta contestuale di più	4, e 120, comma 2. 3. In caso di offerta contestuale di più	4, e 120, comma 2. 3. In caso di offerta contestuale di più
		contratti da concludere per iscritto,	contratti da concludere per iscritto,	contratti da concludere per iscritto,	contratti da concludere per iscritto.
		diversi da quelli collegati ai sensi			
		dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va	dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va	dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va	dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va
		acquisito distintamente per ciascun			
		contratto attraverso documenti	contratto attraverso documenti	contratto attraverso documenti	contratto attraverso document
		separati. 4. Nei contratti di credito di	separati.  4. Nei contratti di credito di durata il	separati. 4. Nei contratti di credito di durata il	separati. 4. Nei contratti di credito di durata il
		A. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce	Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente	Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente	Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente
		periodicamente al cliente, su supporto	al cliente, su supporto cartaceo o altro	al cliente, su supporto cartaceo o altro	al cliente, su supporto cartaceo o altro
		cartaceo o altro supporto durevole una	supporto durevole una	supporto durevole una	supporto durevole una
		comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.	comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.	comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.	comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
		La Banca d'Italia, in conformità alle			
		deliberazioni del CICR, fissa i			
		contenuti e le modalità di tale comunicazione.			
		Nessuna somma può essere	Nessuna somma può essere	Nessuma somma può essere	Nessuna somma può essere
			richiesta o addebitata al consumatore	richiesta o addebitata al consumatore	richiesta o addebitata al consumatore
		se non sulla base di espresse			
		6. Sono nulle le clausole del contratto	nrevisioni contrattuali  6. Sono nulle le clausole del contratto	nrevisioni contrattuali  6. Sono mulle le clausole del contratto	6. Sono nulle le clausole del contratto
		relative a costi a carico del			
		consumatore che, contrariamente a			
		quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono	quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono	quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono	quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono
		stati inclusi o sono stati inclusi in			
		modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione		modo non corretto nel TAEG	modo non corretto nel TAEG
			pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto	pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto	pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto
		predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La millità della	dall'articolo 124. La nullità della	dall'articolo 124. La nullità della	dall'articolo 124. La nullità della
		clausola non comporta la nullità del		clausola non comporta la nullità del	clausola non comporta la nullità del
		contratto. 7. Nei casi di assenza o di nullità delle	contratto. 7. Nei casi di assenza o di nullità	contratto. 7. Nei casi di assenza o di nullità	contratto. 7. Nei casi di assenza o di nullita
		relative clausole contrattuali:	delle relative clausole contrattuali:	delle relative clausole contrattuali:	delle relative clausole contrattuali:
	3	a) il TAEG equivale al tasso nominale	a) il TAEG equivale al tasso	a) il TAEG equivale al tasso	<ul> <li>a) il TAEG equivale al tasso</li> </ul>
c -		minimo dei buoni del tesoro annuali o	nominale minimo dei buoni del	nominale minimo dei buoni del	nominale minimo dei buoni del
		di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e	tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro	tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro	tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro
		delle finanze, emessi nei dodici mesi	dell'economia e delle finanze, emessi	dell'economia e delle finanze, emessi	dell'economia e delle finanze, emessi
		precedenti la conclusione del	nei dodici mesi precedenti la	nei dodici mesi precedenti la	nei dodici mesi precedenti la
		contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di	conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal	conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal	conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal
		tassi di interesse, commissioni o altre	consumatore a titolo di tassi di	consumatore a titolo di tassi di	consumatore a titolo di tassi di
		spese;	interesse, commissioni o altre spese;	interesse, commissioni o altre spese;	interesse, commissioni o altre spese;
		<ul> <li>b) la diurata del credito e di trentasei mesi.</li> </ul>	b) la durata del credito e di frentasei mesi	D) la durata del credito e di trentasei mesi	b) la durata del credito e di trentasei mesi
		8. Il contratto è nullo se non contiene	mesi.  8. Il contratto è nullo se non contiene	mesi. 8. Il contratto è millo se non contiene	8. Il contratto è nullo se non contiene
		le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:	le informazioni essenziali ai sensi del	le informazioni essenziali ai sensi del	le informazioni essenziali ai sensi del
			comma 1 su:	comma 1 su:	comma 1 su:
			a) il tipo di contratto;     b) le parti del contratto;	a) il tipo di contratto;     b) le parti del contratto;	a) il tipo di contratto; b) le parti del contratto;
			c) l'importo totale del finanziamento e	c) l'importo totale del finanziamento	c) l'importo totale del finanziamento
		c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di	le condizioni di prelievo e di rimborso.	e le condizioni di prelievo e di	e le condizioni di prelievo e di
		rimborso.  9. In caso di nullità del contratto, il	9. In caso di nullità del contratto, il	rimborso.  9. In caso di nullità del contratto, il	rimborso.  9. In caso di nullità del contratto, il
		consumatore non può essere tenuto a			
		restituire più delle somme utilizzate e			
		ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità	ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista	ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa	ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista
		prevista nel contratto o, in	nel contratto o, in mancanza, in	periodicità prevista nel contratto o, in	nel contratto o, in mancanza, in
		mancanza, in trentasei rate mensili.	trentasei rate mensili	mancanza, in trentasei rate mensili.	trentasei rate mensili.

Analisi comparata del T.U.B. prelavata dal sito dell' I.R.C.R.I – Istituto di Ricerca Centrale della Repubblica Italiana:

http://www.ircri.it/wp-content/uploads/2016/11/A082 TUB-2016 5%C2%B0-aggiornamento-del-file-A013 24.10.2016.pdf

**Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141** (in SO n.212, relativo alla G.U. 04/09/2010, n.207) ha disposto (con l'art.1, comma 1) l'introduzione dell'art. 125-bis:

e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza:

Articolo 124 (1) (Obblighi precontrattuali)

#### Art. 125 bis

- 6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto.
- 7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma e' dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito e' di trentasei mesi.

## Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia 29 luglio 2009

a) Modalità di calcolo dell'ISC: Le Disposizioni (sez. II, par. 8) prevedono che per "le aperture di credito...l'ISC è denominato 'Tasso Annuo Effettivo Globale' (TAEG) ed è calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito al consumo". Poco oltre, viene specificato che per le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio l'ISC è calcolato secondo le modalità previste dall'Allegato 5B alle Disposizioni. Si conferma che le modalità di calcolo indicate dall'Allegato 5B si riferiscono esclusivamente alle aperture di credito in conto corrente.

## Documento: "Domande frequenti sul provvedimento 29.07.2009" pubblicato il 27.07.2010

è stato chiesto di chiarire se l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 601/1973 debba essere inclusa o meno nel calcolo del TAEG?

Si conferma l'orientamento secondo cui, non figurando espressamente tra gli elementi esclusi dal TAEG, l'imposta sostitutiva va inclusa nel calcolo ogni qual volta il finanziatore eserciti la facoltà di rivalsa nei confronti del cliente, in quanto in questi casi essa può considerarsi rientrante fra le "altre spese contemplate dal contratto", da includere nel TAEG ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f) del D.M. 8 luglio 1992.

**D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 febbraio 2011** (Determinazioni in materia di credito ai consumatori)

Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il **finanziatore è a conoscenza**, relativi a **servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori** per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.

**Disposizioni della Banca d'Italia 9 febbraio 2011** (*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*)

## **NON CONSUMATORE**

I contratti stipulati ai non consumatori anteriormente alla data del **1º ottobre 2003**, non rientrano tra i contratti di credito al consumo ai sensi degli artt. 40- 43 D.Lgs 206/2005 (codice del consumo) e 121 e ss. TUB.

Di conseguenza, la mancata indicazione del TAEG nei suddetti contratti è censurabile solo ai sensi dell'art. 9 delibera CICR 4 marzo 2003 e del successivo D.Lgs 72/2016 (Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), con riferimento ai contratti stipulati posteriormente a tale data.

**Delibera CICR 4 marzo 2003** (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.)

art.9 (Informazione contrattuale)

1. Al contratto è unito un **documento di sintesi** delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.

Circolare Banca d'Italia 25 luglio 2003 (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003)

(Disposizioni attuative della Delibera CICR 4.3.2003)

TITOLO X - Capitolo 1

9. Indicatore sintetico di costo

Il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: — mutui; — anticipazioni bancarie; — altri finanziamenti (2).

Alle operazioni di credito al consumo si applicano le disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U.

(2) Nella categoria "altri finanziamenti" rientrano, ad esempio, i prestiti personali e i prestiti finalizzati.

**Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009,** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2009 ed entrato in vigore il 3 ottobre 2009 (con obbligo di adeguamento da parte degli intermediari scaduto il 31 dicembre 2009)

e) l'"indicatore sintetico di costo" (ISC): si tratta di un indicatore che deve essere riportato nel foglio informativo e nel documento di sintesi delle sole operazioni di mutuo, anticipazione bancaria e altri finanziamenti, nonché delle aperture di credito offerte a clienti al dettaglio e dei conti correnti destinati ai consumatori. Esso rappresenta un valore medio, espresso in termini percentuali, che esprime l'ammontare complessivo dei costi che potrebbe sostenere il cliente. Per i contratti di finanziamento esso coincide con il TAEG e ne prende il nome, mentre per quanto riguarda i contratti di conto corrente offerti ai consumatori, le Disposizioni di Vigilanza prevedono che esso sia calcolato secondo particolari modalità, stabilite sempre da Banca d'Italia (Allegato 5 alle Disposizioni), ...

**Provvedimento 15 febbraio 2010**, le disposizioni del 29 luglio 2009 sono state nuovamente sostituite ed integrate con la disciplina di attuazione del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la **Direttiva 2007/64/CE** sui servizi di pagamento nel mercato interno.

## T.U.B. Art. 117

## BANCA D'ITALIA

TESTO UNICO BANCARIO A STATI COMPARATI DA LUGLIO 2000 AD OGGI

Da luglio 2000 a	Da febbraio 2007 a	Da dicembre 2010 a	Da Giugno 2012 a	Da Ottobre 2012 a	Da Aprile 2014 ad oggi
febbraio 2007	dicembre 2010	Giugno 2012	Ottobre 2012	Aprile 2014	
Articolo 117	Articolo 117	Articolo 117	Articolo 117		
(Contratti) (3)	(Contratti) (3)	(Contratti) (1)	(Contratti) (1)		
8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono mulli Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediano finanziano per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.	CONSOB, (2) può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare		viene reso; in mancanza di pubblicità milla e dovuto.  8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono mulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.	viene reso; in mancanza di pubblicità milla è divuto.  8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. Il contratti difformi sono mulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.	viene reso; in mancanza di pubblicità mulla è dovuto.  8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediano finanziano per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

## **AGGIORNAMENTO** (Testo in vigore dal: 2-1-2011):

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, (con l'art. 3, comma 1) che:

"1. All'articolo 4, comma 2, capoverso articolo 117, i commi 5, 6 e 7 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 6, 7 e 8. Conseguentemente, al comma 6, rinumerato come comma 7, le parole: "nullità indicate nel comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "nullità indicate nel comma 6"; il comma 5 e' soppresso". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

- 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
- I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
  - 5. (Abrogato)
- 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rivio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
- In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
- a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
- b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
- 8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

-



## Secondo l'Oggetto

## Definizione di credito al consumo

Nel credito ai consumatori rientrano varie forme di finanziamento. Ecco le più diffuse:

- prestito non finalizzato
- apertura di credito in conto corrente
- carta di credito revolving
- prestito finalizzato o "credito collegato".

#### L. 19 febbraio 1992, n. 142.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991).

#### Capo II - Credito e risparmio

## Sezione I - Credito al consumo

- 18. Credito al consumo: recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE.
- Ai fini della presente sezione, si definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
- Restano esclusi dall'ambito di applicazione della presente sezione, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore, i contratti di somministrazione di cui agli articoli 1559 e seguenti al codice civile.
- 3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano comunque alle concessioni di credito al consumo di importi rispettivamente inferiore e superiore ai limiti indicati con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tenuto conto della dinamica di quelli stabiliti dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 87/102/CEE. In sede di prima applicazione, i predetti limiti sono fissati rispettivamente in lire trecentomila e in lire sessanta milioni.
- Le disposizioni della presente sezione non si applicano inoltre, indipendentemente dall'importo:

 c) alle concessioni di credito che sono destinate all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento, su un terreno o su un immobile edificato o da edificare;

# <u>Limiti credito al consumo</u> Lit. 300.000 Lit. 60.000.000 € 154,94 € 30.987,41

## D.M. Ministero del Tesoro 8 luglio 1992

(Disciplina del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo)

## Articolo 1, comma 1,

d) per "credito al consumo", la concessione al consumatore. da parte del creditore, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di analoga facilitazione finanziaria;

tali disposizioni hanno continuato a trovare applicazione fino al 9 febbraio 2011, in virtù di quanto sancito dalle istruzioni di trasparenza per le banche, emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009

## art.1 (Definizioni e ambito di applicazione), comma 1

Ai sensi del presente articoli si intende:

d) per "credito al consumo", la concessione al consumatore. da parte del creditore, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di analoga facilitazione finanziaria;

Le disposizioni di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, nella versione precedente le recenti modifiche del 15 luglio 2015, alla sez. Il par. 8, stabiliscono: "Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003":

- 1) conti correnti destinati ai consumatori;
- 2) mutui;
- 3) anticipazioni bancarie;
- 4) altri finanziamenti;
- 5) aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio

## LA NUOVA NORMATIVA SUL CREDITO AL CONSUMO

La direttiva europea 2008/48 del 23 aprile 2008 ha riformato la normativa europea sul credito al consumo, recando significative innovazioni in materia. La nuova regolamentazione, recepita in Italia attraverso il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, aumenta la tutela per i consumatori e promuove la formazione di un mercato più efficiente in un'ottica di integrazione a livello europeo.

## Nuovi limiti credito al consumo



200,00 € 75.000,00



Testo in vigore dal: 4-6-2016

## Art. 120-quinquies

- 1. Nel presente capo, l'espressione:
- a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è' garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

## **RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: TEMPO - SOGGETTO - OGGETTO**

ТЕМРО	SOGG	ETTO	OGGI	ETTO	
1992		Non Consumatore	Operazioni di Credito al Consumo	Митиі	
2003	CONSUMATORE				L E A S I N
2010		Non Consumatore	TAEG MUTUI - ANTICIPAZIONI BANCARIE - APERTURE DI CREDITO - ALTRI FINANZIAMENTI ISC CONTI CORRENTI		G

RILEVANTE NON RILEVANTE



## Secondo la Violazione

- A- omessa indicazione dell'ISC o TAEG;
- B- scorretta indicazione dell'ISC o TAEG;
- C- accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'intermediario per non avere incluso nel calcolo del TAEG il costo di polizze assicurative;
- D- violazione del dovere generale di comportarsi secondo buona fede al quale le parti devono attenersi nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337, c.c.);
- E- accertamento della **non inclusione nel TAEG dei servizi accessori facoltativi**, che non esonera l'intermediario dal riportare in contratto tutte le relative spese in maniera chiara e distinta, affinché il cliente sia posto in grado di avere l'immediata percezione del costo complessivo del finanziamento e prestare al riguardo un consenso consapevole.



## Secondo la Conseguenza

- A- l'applicazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'art. 125-bis t.u.b.: la clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG è nulla e deve essere sostituita ai sensi di quanto disposto dalla citata norma di legge.
- B- l'applicazione del disposto di cui all'art. 125-bis TUB con la conseguenza che, accertata la nullità delle clausole del contratto non indicative di tutti i costi a carico del consumatore, la banca deve provvedere al ricalcolo degli interessi dovuti dalla cliente.
- C- non appare applicabile l'art. 117, comma 7, del T.U.B., che disciplina i casi di difformità delle condizioni economiche previste in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, atteso che il riferito comma prevede, in particolare, la "sanzione" del tasso sostitutivo nel caso in cui la difformità riguardi il tasso di interesse (inteso quale TAN). Il TAEG, o l'ISC, è invece un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento, e che, in quanto tale, non può essere considerato quale "condizione contrattuale".
- D- non appare applicabile al mutuo ipotecario l'art. 125bis comma 7 del TUB, che implica la riduzione del tasso di interesse entro i limiti dei parametri indicati dalla stessa norma, perché è contenuta nella disciplina del credito al consumo. L'illegittimo comportamento imputabile all'intermediario potrebbe tutt'al più comportare l'accoglimento di una specifica domanda di risarcimento del danno per violazione delle regole di correttezza.
- E- la mancata indicazione dell'ISC, che si verifica anche nell'ipotesi in cui vengano indicate solamente le singole componenti di costo, determina la nullità del contratto sia per violazione del precetto di cui all'art. 117 TUB (in tal senso Tribunale di Napoli sent. 779 del 25/05/2015 e Tribunale di Cagliari n. cronol. 5295/2016) sia per violazione di norme imperativa ex art. 1418 c. 1 c.c.
- F- L'omessa indicazione nel contratto di finanziamento dell'ISC (che equivale al TAEG) costituisce grave vizio genetico, comportante <u>la nullità del contratto stesso</u>; la scorretta indicazione dell'ISC comporta invece la nullità della sola clausola afferente gli interessi.

## RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: TEMPO - VIOLAZIONE - CONSEGUENZA

ТЕМРО	VIOLAZIONE	CONSEGUENZA	VIOLAZIONE	CONSEGUENZA
2003	NULLITÀ CLAUSOLE DEL CONTRATTO RELATIVE A COSTI NON INCLUSI O INCLUSI IN MODO	NESSUNA CONSEGUENZA	OMESSA INDICAZIONE (ASSENZA DI CLAUSOLA CONTRATTUALE)	Applicazione comma 5 lett. a) dell'art. 124 TUB (*2)
2010	NON CORRETTO	APPLICAZIONE COMMA 6 DELL'ART. 125BIS TUB (*1)		APPLICAZIONE COMMA 7 LETT. A) DELL'ART. 125BIS TUB (*3)

RILE VANTE NON RILEVANTE

## RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: TEMPO - VIOLAZIONE - CONSEGUENZA

ТЕМРО	VIOLAZIONE	CONSEGUENZA	VIOLAZIONE	CONSEGUENZA
2003	SCORRETTA INDICAZIONE (NULLITÀ DI CLAUSOLA CONTRATTUALE)	Applicazione comma 5 lett. a) dell'art. 124 TUB (*2)	VIOLAZIONE DEL DOVERE GENERALE DI COMPORTARSI SECONDO BUONA FEDE (ART. 1337 C.C.) - SCORRETTA CONDOTTA DELL'INTERMEDIARIO SOTTO IL PROFILO DELLA TRASPARENZA	RISARCIMENTO A DEL DANNO PER VIOLAZIONE
2010		APPLICAZIONE COMMA 7 LETT. A) DELL'ART. 125BIS TUB (*3)	E DELLA CORRETTEZZA PRECONTRATTUALE	

(* 1)	(*2)	(*3)
ART. 125BIS TUB - 6. SONO NULLE LE CLAUSOLE DEL CONTRATTO RELATIVE A COSTI A CARICO DEL CONSUMATORE CHE, CONTRARIAMENTE A QUANTO PREVISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 121, COMMA 1,	ART.124 TUB-5. NEI CASI DI ASSENZA O NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI, QUESTE ULTIME SONO SOSTITUITE DI DIRITTO SECONDO I SEGUENTI CRITERI:A) IL TAEG EQUIVALE AL	ART. 125BIS TUB-7. NEI CASI DI ASSENZA O DI NULLITÀ DELLE RELATIVE CLAUSOLE CONTRATTUALI: A) IL TAEG EQUIVALE AL TASSO NOMINALE MINIMO DEI BUONI DEL TESORO ANNUALI O DI
LETTERA E), NON SONO STATI INCLUSI O SONO STATI INCLUSI IN MODO NON CORRETTO NEL TAEG PUBBLICIZZATO NELLA DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 124. LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA NON COMPORTA LA NULLITÀ DEL CONTRATTO.	TASSO NOMINALE MINIMO DEI BUONI DEL TESORO ANNUALI O DI ALTRI TITOLI SIMILARI EVENTUALMENTE INDICATI DAL MINISTRO DEL TESORO, EMESSI NEI DODICI MESI PRECEDENTI LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO;	ALTRI TITOLI SIMILARI EVENTUALMENTE INDICATI DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, EMESSI NEI DODICI MESI PRECEDENTI LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. NESSUNA ALTRA SOMMA È DOVUTA DAL CONSUMATORE A TITOLO DI TASSI DI INTERESSE, COMMISSIONI O ALTRE SPESE;

## L'INCLUSIONE O ESCLUSIONE DI TALUNE SPESE

#### **ASSICURAZIONE**

L'ABF ritiene che, nonostante diversa indicazione in contratto, la sottoscrizione di una polizza possa essere ritenuta obbligatoria quando ricorrano da alcuni **"indici sintomatici"**, che possono così individuarsi (Collegio di Roma, dec. 2827/17; 2660/15; 5921/16):

- a) si tratta di polizza collettiva stipulata dall'intermediario con la compagnia assicuratrice ed a copertura del rischio morte, invalidità, perdita di impiego (tutti eventi che renderebbero difficile o impossibile la restituzione delle rate);
- b) la stipulazione della polizza è contestuale alla stipulazione del finanziamento;
- c) la durata della copertura assicurativa coincide con la durata del finanziamento;
- d) il beneficiario della copertura assicurativa è l'intermediario.
- e) che il premio sia finanziato dall'intermediario;
- f) che si tratti di polizza CPI Credit Protection Insurance volta a garantire il rimborso del credito.

La questione va ora risolta muovendo dalle decisioni nn.10621/17, 10617/17 e 10620/17 del 12.09.2017 del Collegio di Coordinamento, nelle quali si è enunciato il seguente principio di diritto:

Premesso che..., è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

- a) che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- b) che vi sia **connessione genetica e funzionale** tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati **stipulati contestualmente** e abbiano pari durata;
- c) che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- d) di aver **proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG)** da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- e) ovvero di avere **offerto condizioni simili**, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- f) ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento".

#### **IMPOSTA SOSTITUTIVA**

Estratto da: "Domande frequenti sul provvedimento 29.07.2009"

#### "3.3 Calcolo del TAEG

Le Disposizioni (sez. II, par. 8) impongono di indicare nei fogli informativi e nei documenti di sintesi dei contratti di finanziamento il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito al consumo. Nel foglio informativo "standardizzato" relativo al mutuo ipotecario per i consumatori, in apertura della sezione dedicata alle principali condizioni economiche, si precisa che "Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l'iscrizione dell'ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell'immobile ipotecato".

In relazione a queste previsioni, è stato chiesto di chiarire se l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 601/1973 debba essere inclusa o meno nel calcolo del TAEG.

"Si conferma l'orientamento secondo cui, non figurando espressamente tra gli elementi esclusi dal TAEG, l'imposta sostitutiva va inclusa nel calcolo ogni qual volta il finanziatore eserciti la facoltà di rivalsa nei confronti del cliente, in quanto in questi casi essa può considerarsi rientrante fra le "altre spese contemplate dal contratto", da includere nel TAEG ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f) del D.M. 8 luglio 1992. Anche quando non ricorrano questi presupposti, l'esistenza degli oneri di imposta va comunque richiamata al consumatore affinché questi sia in grado di valutare il complesso dei costi derivanti dalla stipula del contratto: a questa finalità rispondono, nel foglio informativo standardizzato, sia l'avvertenza posta in apertura della sezione dedicata alle principali condizioni economiche sia l'apposita voce contenuta nella sezione "Altre spese da sostenere".

Si fa presente, in ogni caso, che tutte le imposte sono destinate a breve a confluire nel calcolo del TAEG, in attuazione delle espresse previsioni in tal senso contenute nella direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.

## SCOSTAMENTI MARGINALI DELL'ISC/TAEG

Per la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la normativa di trasparenza deve essere fatta oggetto di un'interpretazione sostanzialistica, dovendosi in altri termini <u>escludere la rilevanza di eventuali non corrette rappresentazioni dell'ISC/TAEG, che si risolvano in scostamenti del tutto marginali (in questo senso, Corte di Giustizia UE, Sez. Terza, 9 novembre 2016, in causa C-42/15).</u>

## Corte di giustizia dell'Unione Europea Terza Sezione Sentenza 9 novembre 2016

## Causa C-42/15

P.Q.M. la Corte (Terza Sezione) dichiara:

4) L'articolo 23 della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro preveda, nella sua normativa nazionale, che, qualora un contratto di credito non menzioni tutti gli elementi richiesti dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva in parola, tale contratto sia considerato esente da interessi e spese, sempreché si tratti di un elemento la cui assenza possa rimettere in discussione la possibilità per il consumatore di valutare la portata del proprio impegno.

## DIRETTIVA 2008/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2008

relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

#### CAPO IV

## INFORMAZIONE E DIRITTI RIGUARDANTI I CONTRATTI DI CREDITO

#### Articolo 10

## Informazioni da inserire nei contratti di credito

- Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti:
- g) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;

## **QUESITI**

# TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE

«omissis - segnatamente il <u>contratto di mutuo</u> del 29.12.09 - omissis, dica il CTU, utilizzando le istruzioni fornite e la formula stabilita dalla Banca d'Italia, se l'Indicatore Sintetico di Costo indicato nel contratto, pari al 5,030 % (pag. 11 del contratto) sia corrispondente a quello effettivamente applicato dalla banca resistente. Nel caso in cui l'ISC concretamente applicato al contratto risulti maggiore di quello indicato applichi all'intero finanziamento i tassi nominali di cui all'art.117, 7°c., TUB, vigente all'epoca del contratto, ricalcolando, di consequenza, il debito del mutuatario per capitale ed interessi ed individuando gli importi versati in eccedenza dai ricorrenti. Effettui, inoltre, in via alternativa, il ricalcolo del mutuo applicando l'ISC indicato in contratto pari al 5,030%».

«omissis – in relazione al mutuo del 17/01/2007 - omissis, **verifichi inoltre se l'Isc/Taeg indicato nel contratto al 6,00% corrisponda a quello effettivamente applicato**;
<u>in caso di difformità, effettui il ricalcolo di quanto dovuto, elaborando due piani di ammortamento, con riferimento ai criteri di cui all'art. 117 c. 7 lett. A) e B);</u>

calcoli quindi la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tali piani e quanto pagato per le rate corrisposte, con rideterminazione delle rate future».

Sembrerebbe che il Tribunale di Torino sposi la tesi, almeno a livello di Quesito, di una Sentenza del Tribunale di Chieti\* (n. 230 del 23/04/2015) che aveva ritenuto che l'indicazione nel contratto di un ISC inferiore rispetto al TAEG costituisse una violazione di quanto disposto dall'art. 117, comma 6 TUB, ai sensi del quale sono da ritenersi nulle quelle clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate.

In altri termini, se l'ISC indicato nel contratto si discosta dal TAEG, ciò comporta che l'istituto di credito stia applicando al cliente un tasso di interesse "effettivo" più alto di quello riportato nel contratto, con ciò determinando la nullità della clausola relativa agli interessi e, conseguentemente, la necessità di applicare – in sostituzione del tasso dichiarato nullo – il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell'art. 117, comma 7 TUB.

<sup>\*(</sup>recentemente ordinanza 21/02/2018 Tribunale di Chieti - Giudice dott. Nicola Valletta Proc. 727/2016 R.G.A.C.C.)

<sup>&</sup>quot;In caso di mancata allegazione dell'ISC e/o di sensibile inesattezza di quello indicato (non tenendo cioè conto di scostamenti contenuti nell'ambito di qualche centesimo di punto percentuale) e/o di mancata allegazione del

documento di sintesi, proceda ex art. 117 u.c. tub alla sostituzione del tasso contrattuale con il tasso minimo di cui all'art.  $117 - 7^{\circ}$  comma tub."

#### TRIBUNALE DI CUNEO

«In relazione ai rapporti di finanziamento, letti gli atti e la documentazione prodotta in giudizio, reperiti tutti i documenti ritenuti utili allo svolgimento dell'incarico, ridetermini il C.T.U. il saldo del contratto di mutuo per cui è causa ed in particolare:

- omissis -
- 2) verifichi se il tasso annuo pattuito contrattualmente sia pari al tasso effettivo determinato dall'ammortamento;
- 3) verifichi se il tasso effettivo determinato dall'ammortamento sia certo e determinato ex art. 1284 codice civile e, in caso esso non sia sufficientemente determinato, calcolando su detto mutuo, fin dall'origine, gli interessi passivi al tasso legale ed in regime di capitalizzazione semplice».

## Tribunale di Milano, 26 ottobre 2017, n. 10832 - G.U. Tombesi

Il Tribunale di Milano ha invece adottato una soluzione opposta:

"Qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125-bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB e, pertanto, se ne deve dedurre che, a norma di detto ultimo articolo, l'erronea indicazione dell'ISC non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito."

Secondo il Tribunale di Milano, quindi, la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l'erronea quantificazione dell'ISC non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità contrattuale della Banca.

## ABF Collegio di Napoli Decisione N. 14123 del 08 novembre 2017

in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata coincidenza del TAEG contrattuale e quello effettivo:

- laddove il rapporto di mutuo in contestazione è un mutuo fondiario avente durata superiore ai
   5 anni,
- tipologia di contratto che esula da quelli di credito ai consumatori,
- non sembra corretta la prospettazione del ricorrente relativa alla rilevanza del <u>TAEG</u>, il quale,
   come noto, <u>è un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento</u>, che mette in

- grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito prima di accedervi, ma la cui indicazione **non determina**, di per sé, **una maggiore onerosità del finanziamento**.
- L'eventuale indicazione nel contratto o nel Documento di Sintesi di un TAEG minore rispetto a
  quello effettivo potrebbe invero rilevare solo sotto il profilo risarcitorio se ci fosse una
  specifica domanda e allegazione dei danni da parte dei ricorrenti, che però non sembra
  rinvenirsi nel caso di specie.
- D'altra parte, la locuzione di "tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati" prevista dall'art. 117 TUB comma 6 non sembra ricomprendere gli indicatori sintetici di costo ma solo propriamente i tassi (ad esempio il TAN) o prezzi (ad.es. spese di istruttoria); diversamente opinando il legislatore non avrebbe avuto bisogno di introdurre nel TUB una disciplina specifica sul TAEG e sulle conseguenze giuridiche della sua violazione (art.125 bis commi 6 e 7).

## La più recente giurisprudenza di merito

Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Anna Maria Drudi | 08.02.2018 | n.20123

DIVERGENZA ISC/TAEG: non un requisito tassativo e indefettibile del regolamento negoziale

Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio | 12.03.2018 |

MUTUI: la difformità dell'indicatore sintetico di costo (ISC) non comporta alcuna nullità ex art. 117 TULB

Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 03.01.2018 | n.121

OMESSA INDICAZIONE ISC: non dà luogo a nullità ex 117 TUB ove analiticamente dettagliati i costi del finanziamento

Sentenza | Tribunale Roma, Giudice Paolo Catallozzi | 22.09.2017 | n.17740

MUTUO: la mancata indicazione dell'ISC non dà luogo a nullità contrattuale

Sentenza | Tribunale Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 09.01.2018 | n.183

ISC MUTUO DIVERGENTE: è irrilevante in quanto ha natura solo informativa

Sentenza | Tribunale di Mantova, Dott.ssa Laura Fioroni | 02.05.2017 | n.472

ISC MUTUO: l'eventuale omissione non comporta la nullità del negozio giuridico

Sentenza | Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino | 04.10.2016 | n.2724

<u>MUTUO – ISC: ha funzione meramente informativa e non è assoggettabile alla disciplina ex art.</u> 117, comma sesto, T.U.B.

Trib. Salerno 31.1.2017 e 5.6.2017

ISC (indicatore sintetico di costo) non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale del credito, prima di accedervi

Trib. Mantova 2.5.2017

**ISC** informativa precontrattuale

Trib. Bergamo 25.7.2017 e 9.9.2017; Trib. Bologna 29.9.2017

ISC regola di comportamento, no di validità, avente valenza informativa

(ABF 4593/2016; ABF 3492/2017; Trib. Roma 19.4.2017; Trib. Bari 7.6.2017

la sua eventuale erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, senza che risultino inficiate le pattuizioni relative ai tassi di interesse, se correttamente esplicitate in contratto

Trib. Roma 19.4.2017; Trib. Roma 5.4.2017 e 8.5.2017; Trib. Cagliari 4.10.2016

<u>riferimento all'art. I 17 TUB non appropriato, andrebbe comunque dimostrato che l'ISC contrattuale è più sfavorevole di quello pubblicizzato</u>

Trib. Mantova 2.5.2017

il riferimento all'art. I 17, comma 6, TUB è alle condizioni pubblicizzate, non a quelle pattuite

Trib. Busto Arsizio 19.7.2017

non pertinente il richiamo all' art. I I 7 TUB

Trib. Bologna 29.9.2017; Trib. Oristano 18.7.2017; Trib. Sulmona 30.10.2017:

ISC mutui: non applicabile l'art. I 17 tub

Trib. Modena 26.9.2017

Trib. Roma 5.4.2017; conf. Trib. Roma 19.4.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017

comunque una variazione minimale ISC pattuito/ISC ricalcolato non determinerebbe alcuna violazione delle regole di trasparenza

Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Monza 17.8.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017 criticità inerenti all'ISC non sono causa di nullità ex art. 117 T.U.B. se esplicitati in contratto tutti i tassi, i costi dell'operazione e i criteri di indicizzazione

Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Bari 7.6.2017

## Una tesi innovativa

# Ordinanza Tribunale di Padova – Giudice Dott. Maria Antonia Maiolino del 9/01/2018

Fattispecie: Contratto di mutuo fondiario stipulato successivamente alla Delibera CICR 4.3.2003 privo dell'Indicazione dell'ISC

... l'art. 117 TUB già nel testo originario prevedeva che la Banca d'Italia potesse indicare un contenuto specifico per alcune categorie di contratti;

8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

la Delibera CICR del 4/3/2003 all'art. 9 prevede che la Banca d'Italia individui le operazioni e i servizi per i quali gli intermediari sono obbligati a rendere noto l'indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima;



SEGRETERIA 286

## **DELIBERAZIONE 4 MARZO 2003**

Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

## Articolo 9

(Informazione contrattuale)

- Al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.
- 2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.

a sua volta la circolare della Banca d'Italia 25/7/2003, al titolo X, sez. Il par. 9, nel recepire la delibera CICR 4/3/2003, prevede che l'ISC debba essere calcolato con le stessa modalità del TAEG e vada inserito in vari contratti, tra cui quello del mutuo;

#### Indicatore sintetico di costo

Il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (1):

- mutui;
- anticipazioni bancarie;
- altri finanziamenti (2).

Alle operazioni di credito al consumo si applicano le disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U.

la successiva sezione III della circolare menzionata dalla Banca d'Italia, al par. 3 (contenuto dei contratti), prevede che «Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo»;

## Contenuto dei contratti

I contratti indicano il tasso d'interesse (3) e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti alla banca, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sez. IV del presente Capitolo (Comunicazioni alla clientela). Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi (4). La nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

a su volta la sezione II par. 3.1 indica tra le condizioni economiche da inserire nel foglio informativo l'ISC: quindi l'ISC rientra nel contenuto richiesto dalla Banca d'Italia nel contratto di mutuo perché espressamente richiesto che il contratto riporti «le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo» e tra le clausole che il foglio informativo deve contenere vi è proprio l'indicatore sintetico di costo.

## 3.1 Struttura dei fogli informativi

Al fine di rendere più efficace l'informativa nei confronti dei clienti e agevolare la comparazione tra le offerte, i fogli informativi sono strutturati nelle seguenti sezioni:

— condizioni economiche dell'operazione o del servizio (1). Sono indicati: tassi di interesse per le operazioni attive e passive (2); periodicità e modalità di calcolo degli interessi (3); interessi di mora; per le condizioni connesse con l'andamento di parametri variabili (es., tasso d'interesse variabile), criteri di indicizzazione (4); prezzo e ogni altro onere, commissione o spesa (ivi incluse le spese postali, di scritturazione contabile, di istruttoria e quelle per le comunicazioni ai clienti), comunque denominati, gravanti sui clienti (5), anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto; penali; ove previsti, TAEG o indicatore sintetico di costo (cfr. par. 9 della presente sezione); compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata dei crediti fondiari secondo quanto previsto dalla delibera del CICR del 9 febbraio 2000 (cfr. sez. III, par. 3, del presente Capitolo).


## Cosicché deve ritenersi che l'ISC faccia parte del contenuto minimo del contratto di mutuo.

Ritiene il Tribunale che, di fronte all'inequivoco dato letterale dell'art. 117, comma 8, che espressamente stabilisce la nullità dei contratti «difformi» rispetto al contenuto prescritto dalla Banca d'Italia, debba concludersi che l'opposizione è sostenuta da gravi motivi ex art. 615 c.p.c., risultando plausibilmente fondata, per quanto alla luce di una valutazione sommaria.

## Secondo l'ABF,

## il TAEG:

## (TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE)



## ma un INDICATORE

## indicatore

/in·di·ca·tó·re/

aggettivo e sostantivo maschile

- 1. aggettivo
- Destinato a fornire dati specifici ai fini di un orientamento o di una valutazione conveniente: tabella i.; cartelli i., quelli della segnaletica stradale.
  - Come s.m.: indicatore di direzione, nelle autovetture, freccia.
- 2. sostantivo maschile

Strumento per la misurazione e la segnalazione dei valori di determinate grandezze fisiche, utili per il controllo delle condizioni di funzionamento di un mezzo o di un impianto.

"L di velocità"

- Indicatore di conteggio, teletaxe.
- În chimica, sostanza capace di trasformarsi con modifiche visibili (colore, stato di aggregazione, ecc.) con il variare della natura chimica della soluzione in cui è posta e perciò impiegata a fini analitici.
- Indicatore acido-base, in grado di virare quando una soluzione da acida diventa basica e viceversa.
- In chimica e in fisica: indicatore radioattivo, isotopo radioattivo di un elemento che, mescolato con l'elemento stesso, emette radiazioni che permettono di seguire i processi in cui interviene tale elemento.
- În ecologia: indicatore ecologico, organismo o comunità di organismi, animali o vegetali, che presentano limiti di tolleranza ristretti per specifiche condizioni ambientali e la cui presenza è quindi indicatrice della sussistenza di tali condizioni.
- In economia: indicatore economico, indice che rappresenta l'andamento della situazione economica generale o di un particolare settore dell'economia.
- Indicatore di sviluppo umano (sigla ISU), indicatore per la misurazione della qualità della vita di un paese, introdotto dalle Nazioni Unite nel 1990: si basa su una serie di parametri che vanno dal reddito pro capite all'alfabetizzazione, dalla speranza di vita alla disponibilità di acqua potabile, dal tasso di scolarità al grado di libertà politica.
- · In sociologia, variabile quantitativa assunta come misura di un fenomeno sociale.
- In linguistica: indicatore sintagmatico, rappresentazione della struttura sintattica di una frase in forma di diagramma a albero o di successione di parentesi.
- 3. sostantivo maschile

sosamino mascinie: Frequente come titolo di giornali, periodici o prontuari: I. Livornese (uscito dal 1829 al 1830); i. ferroviario.

#### Origine

Dal lat. tardo indicator -oris, der. di indicare 'indicare' •sec. XVI.

# APPLICABILE SOLO l'ART.125 BIS TUB (da DIC.2010) E 124 TUB (fino a DIC.2010)?

## **ART. 117 TUB**

#### Articolo 117

(Contratti)

- 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
- Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
  - 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
- 4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
  - 5. (Abrogato)
- 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
- In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
- a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
- b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
- 8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

## TESTO UNICO BANCARIO A STATI COMPARATI DA LUGLIO 2000 AD OGGI

		STO UNICO BAI					8	
Da luglio 2000 a	Da febbraio 2007 a	Da dicembre 2010 a	Da Giugno 2012 a	Da Ottobre 2012 a	Da Aprile 2014 a	Da Giugno 2015 a	Da Febbraio 2016	Da Giugno 2016 ad
febbraio 2007	dicembre 2010	Giugno 2012	Ottobre 2012	Aprile 2014	Giugno 2015	Febbraio 2016	a Giugno 2016	oggi
Articolo 117 (Contratti) (3)	Articolo 117 (Contratti) (3)	Articolo 117 (Contratti) (1)	Articolo 117 (Contratti) (1)	Articolo 117 (Contratti) (1)	Articolo 117 (Contratti) (1)	Articolo 117 (Contratti) (2)	Articolo 117 (Contratti) (2)	Articolo 117 (Contratti) (2)
	ti 1. I contratti sono redatti						1. I contratti sono redatti	
per iscritto e un esempla è consegnato ai clienti.	e per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.	per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.		per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.	per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.	per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.	per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.	per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
	e 2. Il CICR può prevedere					2. Il CICR può prevedere	2. Il CICR può prevedere	
che, per motivate ragio	ni che, per motivate ragioni	che,per motivate ragioni	che, per motivate ragioni	che, per motivate ragioni	che, per motivate ragioni	che, per motivate ragioni		
	ri tecniche, particolari re contratti possano essere	tecniche, particolari		tecniche, particolari		tecniche, particolari	tecniche, particolari contratti possano essere	tecniche,particolari
stipulati in altra forma (3	). stipulati in altra forma.	stipulati in altra forma	stipulati in altra forma.	stipulati in altra forma.	stipulati in altra forma.	stipulati in altra forma.	stipulati in altra forma.	stipulati in altra forma.
	di 3. Nel caso di						3. Nel caso di	
	a inosservanza della forma è prescritta il contratto è				prescritta il contratto è		prescritta il contratto è	
nullo.	nullo.	nullo.	nullo.	nullo.	nullo.	millo.	nullo.	nullo.
	il 4. I contratti indicano il						4. I contratti indicano il	
	ni tasso d'interesse e ogni ne altro prezzo e condizione							
praticati, inclusi, per	i praticati, inclusi, per i	praticati, inclusi, per i	praticati, inclusi, per i	praticati, inclusi, per i	praticati, inclusi, per i	praticati, inclusi, per i	praticati, inclusi, per i	praticati, inclusi, per i
	di contratti di credito, gli ri eventuali maggiori oneri							
in caso di mora.	in caso di mora.	in caso di mora.	in caso di mora.	in caso di mora.	in caso di mora.	in caso di mora.	in caso di mora.	in caso di mora.
	re 5. La possibilità di variare		5. (abrogato)	5. (abrogato)	5. (abrogato)	5. (abrogato)	5. (abrogato)	5. (abrogato)
	al in senso sfavorevole al se cliente il tasso d'interesse							
e ogni altro prezzo	e e ogni altro prezzo e							
	re condizione deve essere ta espressamente indicata							
nel contratto con clauso	la nel contratto con clausola							
approvata specificamen dal cliente.	te approvata specificamente dal cliente.							
6. Sono nulle e	si 6. Sono nulle e si							
considerano non appos	te considerano non apposte	considerano non apposte	considerano non apposte	considerano non apposte	considerano non apposte	considerano non apposte	considerano non apposte	considerano non apposte
	di le clausole contrattuali di la rinvio agli usi per la							
determinazione dei tas	si determinazione dei tassi	determinazione dei tassi	determinazione dei tassi	determinazione dei tassi	determinazione dei tassi	determinazione dei tassi	determinazione dei tassi	determinazione dei tassi
	ro di interesse e di ogni altro ne prezzo e condizione							di interesse e di ogni altro prezzo e condizione
praticati nonché quel	le praticati nonché quelle	praticati nonché quelle	praticati nonché quelle	praticati nonché quelle	praticati nonché quelle	praticati nonché quelle	praticati nonché quelle	praticati nonché quelle
	si, che prevedono tassi, iù prezzi e condizioni più						che prevedono tassi,	che prevedono tassi,
sfavorevoli per i clienti	di sfavorevoli per i clienti di	sfavorevoli per i clienti di	sfavorevoli per i clienti di	sfavorevoli per i clienti di	sfavorevoli per i clienti di	sfavorevoli per i clienti di	sfavorevoli per i clienti di	
quelli pubblicizzati.	quelli pubblicizzati. za 7. In caso di inosservanza	quelli pubblicizzati.	quelli pubblicizzati.	quelli pubblicizzati.	quelli pubblicizzati.	quelli pubblicizzati.	quelli pubblicizzati.	quelli pubblicizzati
	le del comma 4 e nelle							
ipotesi di nullità indica	te ipotesi di nullità indicate	ipotesi di nullità indicate	ipotesi di nullità indicate	ipotesi di nullità indicate	ipotesi di nullità indicate	ipotesi di nullità indicate	ipotesi di nullità indicate	ipotesi di nullità indicate
nel comma 6, applicano:	si nel comma 6, si applicano:	nel comma 6, si applicano:	nei comma 0, si applicano:	nel comma 6, si applicano:	nel comma 6, si applicano:	nei comma 6, si applicano:	nel comma 6, si applicano:	nel comma o, si applicano:
a) il tasso nomina	le a) il tasso nominale	a) il tasso nominale	a) il tasso nominale	<ul> <li>a) il tasso nominale</li> </ul>	a) il tasso nominale			
	no minimo e quello massimo el dei buoni ordinari del							minimo e quello massimo rispettivamente
	ri tesoro annuali o di altri	per le operazioni attive e	per le operazioni attive e	per le operazioni attive e	per le operazioni attive e	per le operazioni attive e	per le operazioni attive e	per le operazioni attive e
	ri titoli similari al eventualmente indicati dal	per quelle passive, dei						
	o, Ministro dell'economia e							
	si delle finanze (1), emessi							
	ne nei dodici mesi precedenti o, la conclusione del							
rispettivamente per	le contratto, rispettivamente	finanze,emessi nei dodici	finanze, emessi nei dodici	finanze, emessi nei dodici	finanze, emessi nei dodici	finanze, emessi nei dodici	finanze, emessi nei dodici	finanze, emessi nei dodici
operazioni attive e p quelle passive (1);	er per le operazioni attive e per quelle passive;						mesi precedenti la conclusione del contratto	
queae passare (1),	per queste pussive,	o, se più favorevoli per il	o, se più favorevoli per il	o, se più favorevoli per il	o, se più favorevoli per il	o, se più favorevoli per il	o, se più favorevoli per il	o, se più favorevoli per il
		cliente, emessi nei dodici	chiente, emessi nei dodici	cliente, emessi nei dodici	cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo	cliente, emessi nei dodici	cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo	cliente, emessi nei dodici
	1	svolgimento	svolgimento	svolgimento	svolgimento	svolgimento	svolgimento	svolgimento
b) all alai massai	a ser and and and	dell'operazione;	dell'operazione;	dell'operazione;	dell'operazione;	dell'operazione;	dell'operazione;	dell'operazione;
condizioni pubblicizz	e b) gli altri prezzi e ati condizioni pubblicizzati	condizioni pubblicizzati	condizioni pubblicizzati	condizioni pubblicizzati	condizioni pubblicizzati	condizioni pubblicizzati	condizioni pubblicizzati	condizioni pubblicizzati
nel corso della durata d	el nel corso della durata del	per le corrispondenti	per le corrispondenti	per le corrispondenti	per le corrispondenti	per le corrispondenti	per le corrispondenti	per le corrispondenti
	le rapporto per le ie corrispondenti categorie	categorie di operazioni e servizi al momento della						
	in di operazioni e servizi; in							
nulla è dovuto.	tà mancanza di pubblicità nulla è dovuto.						cliente, al momento in cui	
100000000000000000000000000000000000000	0.0000000000000000000000000000000000000	in cui l'operazione è	l'operazione è effettuata o	l'operazione è effettuata o	l'operazione è effettuata o	l'operazione è effettuata o	l'operazione è effettuata o	l'operazione è effettuata o
							il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità	
		di pubblicità nulla è		nulla è dovuto.				
& La Barron d'Italia	iò 8. La Banca d'Italia,	dovuto.	9 I a Banca d'Italia	8 In Banco d'Italia	R I a Rance d'Italia	& I a Ranca d'Italia	& I a Banca d'Italia	Q In Ranca d'Italia wei
	ne d'intesa con la CONSOB,	può prescrivere che	prescrivere che					prescrivere che
determinati contratti	o (2) può prescrivere che	determinati contratti,	determinati contratti,		determinati contratti,	determinati contratti,		determinati contratti,
	ati determinati contratti o re titoli,individuati attraverso		particolare	particolare	individuati attraverso una particolare	individuati attraverso una particolare	individuati attraverso una particolare	ndividuati attraverso una particolare
denominazione o su	la una particolare	denominazione o sulla	denominazione o sulla	denominazione o sulla	denominazione o sulla	denominazione o sulla	denominazione o sulla	denominazione o sulla
	eri denominazione o sulla un base di specifici criteri							
contenuto tipi	co qualificativi, abbiano un	contenuto tipico	contenuto tipico	contenuto tipico	contenuto tipico	contenuto tipico	contenuto tipico	contenuto tipico
determinato. I contratti	e i contenuto tipico li determinato. I contratti e i	determinato. I contratti					determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta	
	la titoli difformi sono nulli				ferma la responsabilità	ferma la responsabilità	ferma la responsabilità	ferma la responsabilità
responsabilità della bar	ica Resta ferma l	a della banca o	responsabilità della banca	della banca o	della banca c	della banca c	della banca o	della banca o
	rio responsabilità della banci la o dell'intermediari			dell'intermediario finanziario per la				
violazione de	lle finanziario per l	a violazione delle	violazione delle	violazione delle	violazione delle	violazione delle	violazione delle	violazione delle
prescrizioni della Bar d'Italia.	ca violazione della prescrizioni della Banc	e prescrizioni della Banca a d'Italia.	prescrizioni della Banca d'Italia.	prescrizioni della Banca d'Italia.	prescrizioni della Banca d'Italia.	prescrizioni della Banca d'Italia.	prescrizioni della Banca d'Italia.	prescrizioni della Banca d'Italia.
	d'Italia, adottate d'intesa				100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	In a Company	2 (S. 1) (S. 1) (S. 1)	(19)22330
I	con la CONSOB (3).	L	1			I		1

LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO PRIMO. Delle obbligazioni in genere - CAPO SETTIMO. Di alcune specie di obbligazioni - SEZIONE PRIMA. Delle obbligazioni pecuniarie

#### ARTICOLO 1284

## Saggio degli interessi

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesì e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

# IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CORRETTEZZA

L'Arbitro Bancario Finanziario ha più volte respinto ricorsi aventi per oggetto la pretesa nullità contrattuale per mancata o inesatta indicazione nel testo contrattuale del TAEG o dell'ISC, in violazione di quanto stabilito dagli artt. 124 o 125bis o 117 del TUB, con disparate motivazioni, ma giungendo spesso alla seguente conclusione¹: "L'illegittimo comportamento imputabile all'intermediario avrebbe tutt'al più potuto comportare l'accoglimento di una specifica domanda di risarcimento del danno per violazione delle regole di correttezza, che manca nel caso concreto."

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Una fra tutte Collegio di Roma dec. n.4953/2016

## L'ISC NEL LEASING FINANZIARIO

Le Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ed in particolare del paragrafo 8 "Indicatore sintetico di costo", punto 8 "Finanziamenti", prevedono:

"Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003:

mutui;

anticipazioni bancarie;

altri finanziamenti;

aperture in conto corrente offerte a clienti al dettaglio.

Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (Sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B)".

Dalle succitate disposizioni si desume che le norme di trasparenza estendono il metodo di calcolo del TAEG, previsto per i rapporti di credito con i consumatori, **solo ad alcuni rapporti di credito** instaurati con soggetti che non abbiano, come nel caso di specie, tale natura.

Le operazioni di leasing finanziario non sono comprese nell'ambito della predetta disposizione in una delle categorie di finanziamenti specificatamente individuate previste ai fini dell'indicazione dell'ISC, con le modalità di calcolo previste per il TAEG nei contratti di credito ai consumatori.

Resta da valutare se la categoria "altri finanziamenti" possa includere, nella sua formulazione di ordine generale, tali operazioni.

Secondo l'Arbitro Bancario Finanziario<sup>2</sup> la riconducibilità dei leasing finanziari alla categoria residuale degli "altri finanziamenti" è da negarsi in ragione del chiaro enunciato di cui al § 1 della Sez. Il delle Norme di Trasparenza, là dove nell'individuare l'ambito applicativo della materia, la disposizione elenca i seguenti servizi e operazioni:

"depositi; certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII".

La disposizione distinguendo con precisione, nell'insieme dei finanziamenti, il leasing finanziario dagli "altri finanziamenti" sembrerebbe precludere l'ascrivibilità del primo alla categoria residuale.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Collegio di Milano dec. n.4974/2015 – Collegio di Roma dec. n. 3963/2016

Ne consegue che l'estensione della metodologia di calcolo del TAEG all'ISC non investe il contratto di leasing finanziario il cui ISC verrà conteggiato secondo i criteri suoi propri e non già secondo quelli che conducono alla formazione del TAEG in ragione della carenza dell'estensione metodologica per siffatta tipologia di finanziamento.

In sostanza il costo dell'operazione di leasing finanziario risulterebbe sufficientemente determinato attraverso l'**indicazione del "tasso leasing" iniziale**, calcolato secondo i criteri di attualizzazione dei flussi previsti dalle pertinenti disposizioni di vigilanza, e del relativo parametro finanziario di indicizzazione.

### IL TASSO LEASING

Per la Banca d'Italia, il tasso leasing è per definizione "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti".

In buona sostanza, il tasso leasing è il tasso di interesse annuale che si applica annualmente e che serve a determinare il piano di ammortamento del finanziamento.

Insieme al prezzo di acquisto del bene, alla durata del contratto e a tutte le spese, oneri e tasse previste (inclusa l'IVA sui singoli canoni e sul prezzo finale di acquisto del bene) il tasso leasing determina il costo effettivo del finanziamento.

Nei **leasing a tasso fisso**, gli interessi applicati sono quindi determinati **in base al TAN** (Tasso Annuo Nominale), ovvero il tasso annuo applicato che deve essere obbligatoriamente indicato nei fogli informativi e nel documento di sintesi (contratto) ai fini della trasparenza delle condizioni contrattuali.

Il tasso d'interesse nei **leasing a canone variabile**, invece, viene calcolato su base annuale aggiungendo al tasso base (ovvero il parametro finanziario di riferimento indicizzato, che rimane fisso lungo tutta la durata della locazione finanziaria, come ad esempio l'Euribor) lo spread (ovvero gli oneri che spettano alla banca in qualità di remunerazione per i servizi finanziari).

Specificato cos'è il tasso di leasing, occorre però fare una precisazione.

Nei comuni piani di ammortamento dei leasing, l'interesse non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni rata in scadenza: il frazionamento, per effetto della periodizzazione, finisce per determinare un aumento del tasso effettivo.

Per questo motivo, per comprendere il costo effettivo del leasing (espresso in termini di percentuale che il cliente deve all'istituto finanziario che ha erogato il leasing) è indispensabile fare riferimento al TAE (Tasso Annuale Effettivo).

Recentemente la Corte d'Appello di Torino<sup>3</sup>, in parziale riforma di Sentenza del Tribunale di Torino, ha così dichiarato:

"Il tasso leasing nel caso di specie ... corrisponde di fatto al "tasso annuale nominale", ma <u>il TAN</u>
non è il tasso leasing effettivamente previsto nel contratto de quo.

La differenza tra il TAN e tasso interno di attualizzazione (o tasso interno di rendimento – TIR) previsto dalla istruzioni della Banca d'Italia per il contratto di *leasing* è che il TAN è espresso su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti. Di fatto il TAN corrisponde al cd. Tasso *leasing* o TIR (e quindi per le sole componenti di rimborso del capitale e interessi, escludendo le componenti non finanziate dell'operazione) unicamnete nel caso in cui il contratto preveda una rata annuale, mentre il TIR diventa maggiore laddove vi siano rate infraannuali, come nel caso in esame ove le rate previste erano mensili. ...

L'individuazione del tasso interno che rende effettiva l'uguaglianza tra il prezzo del bene e il valore attuale dei canoni e del prezzo di opzione finale, non è ricavabile dalla mera divisione per 12 del TAN ...

Ora, la sia pur minima differenza tra il tasso indicato in contratto da quello effettivamente previsto e applicato, non può certo evitare di constatare l'avvenuta <u>violazione dell'art. 117 TUB</u> e la <u>conseguente applicazione della sanzione ivi prevista</u>, non trattandosi di materia in cui sia consentito al giudice di apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva. ..."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Corte d'Appello di Torino – Sez. Quarta Civile -Cons. Rel. Dott.ssa Rosana Zappasodi Sent. N. 699/2018 pubbl. il 16/04/2018

## MANCANZA DEL TAE (TASSO ANNUO EFFETTIVO)

Fin dal 1992, se nel contratto non vengono riprodotte tutte le notizie che devono essere pubblicizzate (tra le altre l'art. 2 comma 1 lett. a della Legge n. 154/1992 prevede l'indicazione dei tassi effettivamente praticati):

# Legge 17 febbraio 1992, n. 154 - Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

### Articolo 2.

#### Pubblicità.

- 1. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 devono rendere pubblici in ciascun locale aperto al pubblico:
- a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta indicate nell'elenco allegato alla presente legge e per quelle eventuali che, pur avendo natura e requisiti delle predette operazioni, siano diversamente configurate dagli enti e dai soggetti di cui all'articolo 1 deliberatamente con scopi elusivi; dovranno essere indicati il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive distinti eventualmente per forma tecnica, durata e classi di importo, nonché, per le operazioni attive, la misura degli interessi di mora; per l'emissione di titoli andranno indicati il rendimento effettivo nonché i parametri predeterminati in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;

la sanzione è inequivocabilmente stabilita dal 4° comma dell'art. 4 della medesima legge:

### Art. 4. Contenuto dei contratti.

- 1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
- 2. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente.
- 3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.
- 4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle.

Se il comma 4 dell'art. 4 afferma testualmente che "Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle" non si puo' non inferirne che l'indicazione del solo TAN, anzichè del TAE, quale tasso di interesse effettivamente praticato comporta la nullità della clausola e l'applicazione del tasso BOT.

Questa disposizione è stata avallata dal D.M. Tesoro del 24.4.1992 e dalla minuziosa disposizione della Banca d'Italia del 24.5.1992.

Tali disposizioni sono rimaste in vigore fino all'entrata in vigore della delibera CICR 4.3.2003, come si evince chiaramente dall'art. 14, che esplicitamente abroga tale D.M. del 24.4.1992, ai sensi dell'art. 161 TUB.

Nelle disposizioni del D.M. e della BDI del 1992 è frequentemente richiamata la funzione perseguita dalle norme sulla trasparenza e cioè la tutela della corretto svolgimento della concorrenza è il principale obiettivo delle norme sulla trasparenza (oltrechè quella della tutela della "sana e prudente" gestione dell'Impresa bancaria, della "compliance" e della "correttezza e buona fede" dei rapporti tra Impresa ed clienti (vedi Titolo X della circ. 229/1999).

Anche nella delibera CICR del 9.2.2000, avente per oggetto principale la disciplina regolamentare della reintroduzione dell'anatocismo, all'art. 6, rubricato testualmente "trasparenza contrattuale" si prescrive che tutti i rapporti bancari (risparmio ed eserciaio del credito) stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto : "indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto"

Tasso di interesse applicato e valore del tasso rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione significa inequivocabilmente indicare il TAE.

E se manca la sanzione non può essere che quella del 117 TUB, rientrando questa disposizione del CICR 9.2.2000, nell'ambito di "ogni altra condizione praticata" prescritta dal 4° comma del 117.

E' importante, da ultimo, sottolineare le sanzioni penale alle quali sono sottoposti i soggetti indicati dall'art. 9 (Art. 9. Sanzioni.1. Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i curatori, i liquidatori e i commissari che non osservano le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'art. 2 sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni. Gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 rispondono civilmente in solido e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili).

Ne deriva che solo inquadrando l'obbligatorietà della scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni (ivi compresa quella dell'indicazione del TAE) volte a rendere trasparente il rapporto per la tutela dei quattro valori fondamentali sopra detti possa giustificarsi un sistema sanzionatorio così rigoroso.

Come noto, mentre il tasso annuo nominale (TAN) è stabilito su base annua, le rate del mutuo hanno quasi sempre una periodicità inferiore.

Conseguentemente, il tasso effettivamente applicato risulta più alto (pagare prima è un costo).

La differenza tra TAN e TAE (tasso annuo effettivo) è tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate (fattore tempo) ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse.

Le due grandezze, TAE e TAN, non sono dunque alternative tra loro, ma coesistono e non possono essere identiche.

Nei contratti di mutuo, infatti, al TAE si perviene dopo aver concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso.

In definitiva, la giurisprudenza – valorizzando anche la differenza tra il concetto giuridico di tasso di interesse e il costo economico operazione nonché la circostanza che di regola il TAE è ricompreso nell'ISC – è concorde nell'affermare che "una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali".

Ma se l'ISC <u>non è un Tasso</u> ma un <u>Indicatore</u>, la <u>mancanza del TAE</u> violando l'art. 117 c. 4 TUB, dovrebbe essere sanzionata a norma dell'art. 117 c. 7 TUB.

# TAEG/ISC

### ANALISI TECNICA



### TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

#### CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

## Recepimento della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG

La Commissione Europea ha modificato le ipotesi di calcolo del tasso effettivo globale previste dall'allegato I alla direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori (cfr. direttiva 2011/90/UE, adottata in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE).

L'articolo 121, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (Testo unico bancario o TUB) e l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117, affidano alla Banca d'Italia il compito di disciplinare le modalità di calcolo del TAEG in conformità della direttiva 2008/48/CE.

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla citata direttiva della Commissione Europea 2011/90/UE. A tal fine:

- gli allegati 5B e 5C al provvedimento della Banca d'Italia 29 luglio 2009 recante Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti sono sostituiti con un unico allegato, accluso al presente provvedimento (che viene numerato 5B). Tutti i riferimenti contenuti nel provvedimento 29 luglio 2009 agli allegati 5B e 5C saranno da intendersi come riferiti al nuovo allegato 5B;
- per quanto riguarda le aperture di credito: i) verrà pubblicizzato un unico TAEG, calcolato in conformità del paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009 e del nuovo allegato 5B; ii) in deroga a quanto previsto dal paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009, ai fini del calcolo del TAEG continuano a essere inclusi i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento, i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito.

La direttiva non lascia discrezionalità agli Stati membri ai fini dell'attuazione. Ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 8, comma 1, del regolamento 24 marzo 2010, contenente la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia, non si è proceduto a effettuare analisi di impatto formalizzate né consultazione pubblica.

Gli intermediari si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento entro 90 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ai fini dell'applicazione delle nuove modalità di calcolo del TAEG, utili indicazioni sono contenute nel paragrafo 4 delle Guidelines on the application of Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the annual percentage rate of charge pubblicate dalla Commissione Europea (1).

### TAEG per i contratti di credito ai consumatori

I. L'equazione di base, da cui risulta il TAEG, esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, vale a dire:

$$\sum_{k=1}^{m} C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

#### Dove:

X è il TAEG.

m è il numero d'ordine dell'ultimo utilizzo.

k è il numero d'ordine di un utilizzo, sicché 1 ≤ k ≤ m,

C<sub>k</sub> è l'importo dell'utilizzo k,

 t<sub>k</sub> è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun utilizzo successivo, sicché t<sub>1</sub> = 0,

m' è il numero dell'ultimo rimborso o pagamento di spese,

è il numero di un rimborso o pagamento di spese,

D<sub>1</sub> è l'importo di un rimborso o pagamento di spese,

 è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese.

#### Osservazioni:

- a) Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.
- b) La data iniziale è quella del primo utilizzo.
- c) Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.
- d) Il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.

## TAEG per i contratti di credito immobiliare

### Equazione di base che esprime l'eguaglianza dei prelievi, da un lato, e dei rimborsi e delle spese, dall'altro.

L'equazione di base, da cui risulta il tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime su base annua l'eguaglianza tra, da un lato, la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e, dall'altro, la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, vale a dire:

$$\sum_{k=1}^{m} C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-S_l}$$

### Osservazioni:

- a) Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.
- b) La data iniziale è quella del primo utilizzo.
- c) Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.

Nel caso in cui gli intervalli tra le date usate nei calcoli non possono essere espressi con un numero intero di settimane, mesi o anni, sono espressi con un numero intero di uno di questi periodi in combinazione con un numero di giorni. Se si utilizzano i giorni:

- i) è contato ogni giorno, compresi i fine settimana e i festivi;
- ii) i periodi uguali, e poi i giorni, sono contati a ritroso fino alla data dell'utilizzo iniziale;
- iii) la lunghezza del periodo in giorni si ottiene escludendo il primo giorno e includendo l'ultimo ed è espressa in anni dividendo tale periodo per il numero di giorni (365 o 366) dell'anno completo, contati a ritroso dall'ultimo giorno allo stesso giorno dell'anno precedente.

## **CALCOLO DEL TAEG**

Nello sviluppo di un piano di ammortamento esistono numerose modalità alternative attraverso cui è possibile determinare il numero di giorni, rapportati ad anno, intercorrenti tra due date di pagamento consecutive.

Di seguito se ne elencano alcune tra le più utilizzate:

- i periodi temporali sono riferiti all'anno commerciale composto da **360 giorni**, 12 mesi identici, ciascuno dei quali costituito da **30 giorni** (**360/360**);
- i periodi temporali sono riferiti all'anno commerciale composto da **360 giorni** e ciascun mese è costituito dal numero di **giorni** effettivi (act/360);
- i periodi temporali sono riferiti all'anno standard composto da 365 giorni, ivi compresi gli anni bisestili, e ciascun mese è costituito dal numero di giorni effettivi (act/365);
- i periodi temporali sono riferiti all'anno composto dal **numero effettivo di giorni (365 o 366 se bisestile)** e ciascun mese è costituito dal numero di **giorni effettivi (act/act)**.

Nel calcolo del TAEG, nel rispetto delle norme di trasparenza, il calcolo dovrà invece essere effettuato come segue:

- Originariamente (Decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992):
- "7. Nella formula per il calcolo del TAEG:
  - a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno civile;
- b) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1."
  - dall'entrata in vigore dell'art. 1 del D.M. Tesoro del 6 maggio 2000 (pubblicato sulla Gazz.Uff. del 29 maggio 2000. n. 123):

"a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un **anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni,** 52 settimane o 12 mesi identici, **ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni**. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato".

- Dal provvedimento della Banca d'Italia 29 luglio 2009 e dal 28 marzo 2013 (allegati 5B e 5C) e con il recepimento della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG (nuovo allegato 5B:

"Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un **anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili)**, 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, **ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni** (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno."

### **FORMULA DEL TAEG**

La formula di calcolo del TEG o del TAEG, per quanto concerne i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso graduale, consiste nel tasso di rendimento finanziario dell'operazione creditizia (T.I.R.); tale intendendosi il tasso di attualizzazione che rende eguali a t0 due flussi di cassa di segno contrario, con scadenze previste in tempi diversi (t1, t2, tn), ossia la somma del credito concesso al cliente e la somma dei pagamenti dovuti dal cliente a estinzione del prestito (per rimborso capitale, interessi, commissioni e spese), come Istruzioni della Banca d'Italia:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

Il T.I.R. è unico e onnicomprensivo; riguarda la serie completa dei flussi di cassa in entrata e in uscita.

Agli effetti della legge n.108/1996 (TEG), riguarda ogni pagamento comunque titolato, purché collegato all'erogazione del credito (rimborso del capitale, interessi, commissioni e spese).

Agli effetti del D.M. Ministero del Tesoro 8 luglio 1992 (Disciplina del tasso annuo effettivo globale – TAEG per la concessione del credito al consumo) riguarda ogni pagamento la cui inclusione sia prevista dall'art.2, comma 3, lett. d) con esclusione di quanto previsto dell'art.2, comma 4, lett. e).

### Esempio:

ONERI E SPESE TEG E ISC/TAEG									
Spese da includere/e	scludere				TEG	ISC-TAEG	Finanziate		
Spese istruttoria	1,00%		€	994,00	Incluse	Incluse	NO		
Pe	erizia + intervent	o procuratore			Incluse	Incluse	NO		
	Assicurazi	one incendio			Escluse	Escluse	NO		
	Assicurazi	one vita o CPI			Incluse	Incluse	NO		
Imposta sostitutiva	0,25%		€	248,50	Escluse	Incluse	NO		
	€	3,00	Incluse	Incluse	NO				
Alt			Incluse	Incluse	NO				

Ai fini della verifica del TAEG, fin dal Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992 (**Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo**) veniva previsto all'Articolo 2 (Tasso annuo effettivo globale) comma 6. "Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito."

Concetto poi confermato, tra le altre, dalle norme di "TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI" edizione del 29/07/2009 <sup>4</sup>, come ribadito nell'Allegato 5B (TAEG per i contratti di credito ai consumatori) lettera I)<sup>5</sup>, prevedono che il nuovo tasso d'interesse sia identico a quello vigente al momento del calcolo del TAEG, in base al valore dell'indicatore convenuto in quel momento.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso di interesse o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> nel caso dei contratti di credito per cui è pattuito un tasso d'interesse fisso per il periodo iniziale, al termine del quale è fissato un nuovo tasso d'interesse, successivamente adeguato periodicamente in base a un indicatore convenuto, il calcolo del TAEG si basa sull'assunto che, al termine del periodo di applicazione del tasso d'interesse fisso, il nuovo tasso d'interesse sia identico a quello vigente al momento del calcolo del TAEG, in base al valore dell'indicatore convenuto in quel momento.

## **ESEMPIO DI SVILUPPO DEL QUESITO**

### Se il Quesito prevede:

"in caso di difformità, effettui il calcolo di quanto dovuto, elaborando due piani di ammortamento, in applicazione, rispettivamente, dei criteri di cui all'art. 117 c. 7 lett. a) e b) Tub; "

Il CTU, per esplicare la propria analisi, pubblica il contenuto del comma 7 dell'art. 117 del T.U.B.:

- In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
- a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
- b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Il **comma 7 lettera a)** prescrive l'applicazione, per le operazioni attive (intese per la Banca), del **tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali** (o altri titoli similari ... omissis), **emessi**:

- nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
   o, se più favorevoli per il cliente,
  - emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;

Il CTU precisa che i tassi necessari per lo sviluppo dei Piani di ammortamento richiesti dal G.I. sono stati reperiti presso il sito internet del M.E.F. al seguente indirizzo:

http://www.dt.tesoro.it/it/debito\_pubblico/emissioni\_titoli\_di\_stato\_interni/risultati\_aste/risultati\_aste\_b ot 12 mesi/index.html

Il CTU ha provveduto quindi ad elaborare due distinti Piani di ammortamento, previsti dalla lettera a), per confrontarli e valutare quale ipotesi sia più favorevole al cliente.

### Piano di ammortamento sviluppato secondo:

Art. 117 comma 7 lett. a) prima parte T.U.B.

# Tassi minimi BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;

N°	Data	Tassi BOT	Rata	Quota interessi	Quota capitale	Debito Residuo
	14/12/2005					99.400,00
PRE-1	31/12/2005	2,003%	92,73	92,73	-	99.400,00
1	31/01/2006	2,003%	502,99	169,10	333,89	99.066,11
2	28/02/2006	2,003%	503,01	152,73	350,27	98.715,84
3	31/03/2006	2,003%	502,94	169,10	333,84	98.381,99
4	30/04/2006	2,003%	502,96	163,64	339,32	98.042,67
5	31/05/2006	2,003%	502,96	169,10	333,86	97.708,81
6	30/06/2006	2,003%	502,99	163,64	339,35	97.369,46
7	31/07/2006	2,003%	502,99	169,10	333,89	97.035,57
8	31/08/2006	2,003%	503,03	169,10	333,93	96.701,64
9	30/09/2006	2,003%	503,06	163,64	339,42	96.362,22
10	31/10/2006	2,003%	503,07	169,10	333,98	96.028,24
11	30/11/2006	2,003%	503,12	163,64	339,47	95.688,77
12	31/12/2006	2,003%	503,13	162,78	340,35	95.348,42
13	31/01/2007	2,003%	503,15	162,20	340,95	95.007,47
14	28/02/2007	2,003%	503,17	145,98	357,18	94.650,29
15	31/03/2007	2,003%	503,10	161,02	342,08	94.308,20
16	30/04/2007	2,003%	503,12	155,26	347,86	93.960,35
17	31/05/2007	2,003%	503,10	159,84	343,26	93.617,08
18	30/06/2007	2,003%	503,12	154,12	349,00	93.268,09
19	31/07/2007	2,003%	503,11	158,67	344,44	92.923,64
20	31/08/2007	2,003%	503,13	158,08	345,05	92.578,60
221	31/05/2024	2,003%	503,24	16,83	486,42	9.404,20
222	30/06/2024	2,003%	503,26	15,48	487,78	8.916,42
223	31/07/2024	2,003%	503,25	15,17	488,08	8.428,34
224	31/08/2024	2,003%	503,27	14,34	488,93	7.939,41
225	30/09/2024	2,003%	503,28	13,07	490,21	7.449,20
226	31/10/2024	2,003%	503,27	12,67	490,60	6.958,60
227	30/11/2024	2,003%	503,29	11,46	491,83	6.466,77
228	31/12/2024	2,003%	503,28	11,00	492,27	5.974,49
229	31/01/2025	2,003%	503,29	10,16	493,13	5.481,36
230	28/02/2025	2,003%	503,31	8,42	494,89	4.986,48
231	31/03/2025	2,003%	503,24	8,48	494,75	4.491,72
232	30/04/2025	2,003%	503,25	7,39	495,86	3.995,86
233	31/05/2025	2,003%	503,24	6,80	496,44	3.499,42
234	30/06/2025	2,003%	503,26	5,76	497,50	3.001,92
235	31/07/2025	2,003%	503,25	5,11	498,14	2.503,78
236	31/08/2025	2,003%	503,27	4,26	499,01	2.004,77
237	30/09/2025	2,003%	503,29	3,30	499,99	1.504,79
238	31/10/2025	2,003%	503,27	2,56	500,71	1.004,08
239	30/11/2025	2,003%	503,30	1,65	501,64	502,43
240	31/12/2025	2,003%	503,27	0,85	502,42	0,02
			120.858,82	21.458,83	99.399,98	

### Piano di ammortamento sviluppato secondo:

Art. 117 comma 7 lett. a) seconda parte T.U.B.

# Tassi minimi BOT emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;

N°	Data	Tassi BOT	Rata	Quota interessi	Quota capitale	Debito Residuo
	14/12/2005					99.400,00
PRE-1	31/12/2005	2,003%	92,73	92,73	-	99.400,00
1	31/01/2006	2,003%	502,99	169,10	333,89	99.066,11
2	28/02/2006	2,003%	503,01	152,73	350,27	98.715,84
3	31/03/2006	2,003%	502,94	169,10	333,84	98.381,99
4	30/04/2006	2,003%	502,96	163,64	339,32	98.042,67
5	31/05/2006	2,003%	502,96	169,10	333,86	97.708,81
6	30/06/2006	2,003%	502,99	163,64	339,35	97.369,46
7	31/07/2006	2,071%	506,12	174,84	331,29	97.038,17
8	31/08/2006	2,104%	507,68	177,62	330,06	96.708,12
9	30/09/2006	2,104%	507,72	171,89	335,82	96.372,29
10	31/10/2006	2,291%	516,32	193,41	322,91	96.049,38
11	30/11/2006	2,567%	529,17	209,72	319,45	95.729,94
12	31/12/2006	2,641%	532,64	214,73	317,91	95.412,02
13	31/01/2007	2,715%	536,11	220,01	316,10	95.095,92
14	28/02/2007	2,771%	538,74	202,15	336,60	94.759,32
15	31/03/2007	2,940%	546,53	236,61	309,91	94.449,41
16	30/04/2007	3,055%	551,94	237,16	314,78	94.134,63
17	31/05/2007	3,210%	559,19	256,64	302,55	93.832,08
18	30/06/2007	3,210%	559,22	247,56	311,66	93.520,42
19	31/07/2007	3,429%	569,50	272,36	297,14	93.223,28
20	31/08/2007	3,447%	570,37	272,92	297,45	92.925,83
221	31/05/2024	-0,407%	436,15	- 3,03	439,17	8.314,89
222	30/06/2024	-0,407%	436,14	- 2,78	438,92	7.875,97
223	31/07/2024	-0,407%	436,15	- 2,72	438,87	7.437,10
224	31/08/2024	-0,407%	436,14	- 2,57	438,71	6.998,39
225	30/09/2024	-0,407%	436,14	- 2,34	438,48	6.559,91
226	31/10/2024	-0,407%	436,14	- 2,27	438,41	6.121,50
227	30/11/2024	-0,407%	436,14	- 2,05	438,19	5.683,31
228	31/12/2024	-0,407%	436,14	- 1,96	438,11	5.245,21
229	31/01/2025	-0,407%	436,14	- 1,81	437,95	4.807,26
230	28/02/2025	-0,407%	436,13	- 1,50	437,64	4.369,62
231	31/03/2025	-0,407%	436,15	- 1,51	437,66	3.931,96
232	30/04/2025	-0,407%	436,14	- 1,32	437,46	3.494,50
233	31/05/2025	-0,407%	436,15	- 1,21	437,35	3.057,15
234	30/06/2025	-0,407%	436,14	- 1,02	437,17	2.619,98
235	31/07/2025	-0,407%	436,15	- 0,91	437,05	2.182,93
236	31/08/2025	-0,407%	436,14	- 0,75	436,90	1.746,03
237	30/09/2025	-0,407%	436,14	- 0,58	436,72	1.309,31
238	31/10/2025	-0,407%	436,14	- 0,45	436,59	872,72
239	30/11/2025	-0,407%	436,14	- 0,29	436,43	436,29
240	31/12/2025	-0,407%	436,14	- 0,15	436,29	- 0,00
			111.497,97	12.097,97	99.400,00	

Il comma 7 lettera b) prescrive l'applicazione degli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi:

- al momento della conclusione del contratto;
  - o, se più favorevoli per il cliente,
- al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;

in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Per la suddetta elaborazione il CTU deve partire dalla seguente premessa:

Le conseguenze del comma 7 dell'art. 117 T.U.B., derivano dal caso di inosservanza del comma 4 o dalle ipotesi di nullità del comma 6 del medesimo articolo:

- 4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
  - 5. (Abrogato)
- 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

E' questo il caso in cui il G.I. interpreta il TAEG, non come un tasso di interesse, ma come un altro prezzo e condizione praticata, nella fattispecie che il TAEG applicato sia più sfavorevole rispetto a quello dichiarato (e quindi pubblicizzato).

## Piano di ammortamento sviluppato secondo:

Art. 117 comma 7 lett. b) T.U.B.

### TAEG dichiarato

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità nullità indicate nel comma 6, si applicano: b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. (TAEG dichiarato confrontato con TAEG effettivo)

No.   14/12/2005   99.400,   99.400,   99.400,   13/10/2006   2,444%   524,02   206,33   317,69   99.82,   28/02/2006   2,444%   524,04   185,76   338,27   98.744,   31/05/2006   2,444%   523,95   204,97   318,99   98.425,   430/04/2006   2,444%   523,95   203,63   320,33   97.778,   630/06/2006   2,444%   523,95   203,63   320,33   97.778,   630/06/2006   2,444%   523,96   202,28   321,68   97.129,   831/05/2006   2,444%   523,98   196,41   327,56   97.450,   731/07/2006   2,444%   523,98   201,61   322,37   96.806,   930/09/2006   2,444%   523,98   201,61   322,37   96.806,   930/09/2006   2,444%   523,98   201,61   322,37   96.806,   930/09/2006   2,444%   524,00   194,46   329,54   96.477,   10 31/10/2006   2,444%   524,00   194,46   329,54   96.477,   11 30/11/2006   2,444%   524,00   198,90   325,09   95.822,   12 31/12/2006   2,444%   524,00   198,90   325,09   95.497,   13 31/01/2007   2,444%   524,00   198,90   325,09   95.497,   13 31/03/2007   2,444%   524,00   198,23   325,79   95.171,   14 28/02/2007   2,444%   524,00   198,33   334,15   94.499,   16 30/04/2007   2,444%   523,95   196,83   327,12   94.499,   16 30/04/2007   2,444%   523,95   196,83   327,12   94.499,   16 30/06/2007   2,444%   523,95   196,83   327,12   94.499,   16 30/06/2007   2,444%   523,96   195,46   328,50   93.836,   18 30/06/2007   2,444%   523,96   194,08   329,88   93.171,   20 31/05/2007   2,444%   523,96   194,08   329,88   93.171,   20 31/05/2007   2,444%   524,13   21,30   502,83   97.58,   222 30/06/2002   2,444%   524,14   19,21   504,93   87.79,   224 31/05/2002   2,444%   524,14   19,21   504,93   87.79,   224 31/05/2002   2,444%   524,11   19,60   504,55   9.254,   223 31/07/2024   2,444%   524,17   16,06   508,11   7.227,   227 30/11/2024   2,444%   524,17   16,06   508,11   7.227,   227 30/11/2024   2,444%   524,17   16,06   508,11   7.227,   227 30/11/2024   2,444%   524,17   13,94   510,23   6.207,   228 31/07/2025   2,444%   524,15   9,38   514,77   4.154,   223 31/07/2025   2,444%   524,15   9,38   514,77							
PRE-1 31/12/2005 2,444% 524,02 206,33 317,69 99.082, 2 88/02/2006 2,444% 524,04 185,76 338,27 98.744, 3 31/03/2006 2,444% 523,95 204,97 318,99 98.425, 4 30/04/2006 2,444% 523,95 204,97 318,99 98.425, 5 31/05/2006 2,444% 523,96 203,63 320,33 97.778, 6 30/06/2006 2,444% 523,96 203,63 320,33 97.778, 6 30/06/2006 2,444% 523,96 202,28 321,68 97.129, 8 31/07/2006 2,444% 523,98 201,61 322,37 96.806, 9 30/09/2006 2,444% 523,98 201,61 322,37 96.806, 9 30/09/2006 2,444% 523,99 200,26 323,73 96.153, 11 30/11/2006 2,444% 524,00 194,46 329,54 96.477, 10 31/10/2006 2,444% 524,00 194,46 329,54 96.477, 13 31/01/2007 2,444% 524,01 193,15 330,86 95.822, 12 31/12/2006 2,444% 524,00 198,90 325,09 95.497, 13 31/01/2007 2,444% 524,00 198,90 325,09 95.497, 13 31/03/2007 2,444% 524,02 198,23 325,79 95.171, 14 28/02/2007 2,444% 524,04 178,43 345,60 94.826, 15 31/03/2007 2,444% 523,95 196,83 327,12 94.499, 16 30/04/2007 2,444% 523,95 196,83 327,12 94.499, 16 30/04/2007 2,444% 523,95 196,83 327,12 94.499, 18 30/06/2007 2,444% 523,96 195,46 328,50 93.836, 18 30/06/2007 2,444% 523,96 195,46 328,50 93.836, 18 30/06/2007 2,444% 523,96 195,46 328,50 93.836, 18 30/06/2007 2,444% 523,96 195,46 328,50 93.836, 12 31/03/2007 2,444% 523,96 195,46 328,50 93.836, 13 31/07/2007 2,444% 523,96 195,46 328,50 93.836, 13 31/07/2007 2,444% 523,96 195,46 328,50 93.836, 13 31/07/2007 2,444% 523,96 195,46 328,50 93.836, 12 31/05/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 22 30/06/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 22 31/08/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 22 31/08/2024 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,15 13,19 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,1	N°	Data		Rata		Quota capitale	Debito Residuo
1 31/01/2006 2,444% 524,02 206,33 317,69 99.082, 2 28/02/2006 2,444% 524,04 185,76 338,27 98.744, 3 31/03/2006 2,444% 523,95 204,97 318,99 98.425, 4 30/04/2006 2,444% 523,97 197,71 326,26 98.098, 5 31/05/2006 2,444% 523,96 203,63 320,33 97.778, 6 30/06/2006 2,444% 523,98 196,41 327,56 97.450, 7 31/07/2006 2,444% 523,98 201,61 322,37 96.806, 9 30/09/2006 2,444% 523,98 201,61 322,37 96.806, 9 30/09/2006 2,444% 523,99 200,26 323,73 96.153, 11 30/11/2006 2,444% 523,99 200,26 323,73 96.153, 11 30/11/2006 2,444% 524,00 194,46 329,54 96.477, 10 31/10/2006 2,444% 524,00 193,15 330,86 95.822, 12 31/12/2006 2,444% 524,00 198,90 325,09 95.497, 13 31/01/2007 2,444% 524,00 198,90 325,09 95.497, 13 31/01/2007 2,444% 524,00 198,23 325,79 95.171, 14 28/02/2007 2,444% 524,00 178,43 345,60 94.826, 15 31/03/2007 2,444% 523,95 196,83 327,12 94.499, 16 30/04/2007 2,444% 523,95 196,83 327,12 94.499, 16 30/04/2007 2,444% 523,96 195,46 328,50 93.836, 18 30/06/2007 2,444% 523,96 195,46 328,50 93.836, 18 30/06/2007 2,444% 523,96 194,08 329,88 93.171, 20 31/08/2007 2,444% 523,96 194,08 329,88 93.171, 20 31/08/2007 2,444% 523,96 194,08 329,88 93.171, 20 31/08/2007 2,444% 523,96 194,08 329,88 93.171, 20 31/08/2007 2,444% 523,96 194,08 329,88 93.171, 20 31/08/2007 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/08/2025 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2024 2,444% 524,15 18,16 506,00 8.243, 225 30/06/2025 2,444% 524,15 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2025 2,444% 524,15 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524		14/12/2005					99.400,00
2 28/02/2006	PRE-1	31/12/2005	2,444%	113,15	113,15	-	99.400,00
3 31/03/2006	1	31/01/2006	2,444%	524,02	206,33	317,69	99.082,31
4         30/04/2006         2,444%         523,97         197,71         326,26         98.098,           5         31/05/2006         2,444%         523,96         203,63         320,33         97.778,           6         30/06/2006         2,444%         523,98         196,41         327,56         97.450,           7         31/07/2006         2,444%         523,98         201,61         322,37         96.806,           9         30/09/2006         2,444%         524,00         194,46         329,54         96.477,           10         31/10/2006         2,444%         524,00         194,46         329,54         96.153,           11         30/11/2006         2,444%         524,01         193,15         330,86         95.822,           12         31/12/2006         2,444%         524,01         198,90         325,09         95.497,           13         31/12/2007         2,444%         524,01         198,90         325,09         95.497,           13         31/01/2007         2,444%         524,02         198,23         325,79         95.171,           14         28/02/2007         2,444%         524,00         198,90         325,09         95.4	2	28/02/2006	2,444%	524,04	185,76	338,27	98.744,04
5         31/05/2006         2,444%         523,96         203,63         320,33         97.778,           6         30/06/2006         2,444%         523,98         196,41         327,56         97.450,           7         31/07/2006         2,444%         523,96         202,28         321,68         97.129,           8         31/08/2006         2,444%         523,98         201,61         322,37         96.806,           9         30/09/2006         2,444%         524,00         194,46         329,54         96.477,           10         31/10/2006         2,444%         524,01         193,15         330,86         95.822,           11         30/11/2006         2,444%         524,00         198,90         325,09         95.497,           13         31/12/2007         2,444%         524,00         198,90         325,09         95.497,           14         28/02/2007         2,444%         524,01         198,23         325,79         95.171,           14         28/02/2007         2,444%         524,02         198,23         325,79         95.497,           13         31/05/2007         2,444%         523,95         196,33         327,12         94.4	3	31/03/2006	2,444%	523,95	204,97	318,99	98.425,05
6 30/06/2006 2,444% 523,98 196,41 327,56 97.450, 7 31/07/2006 2,444% 523,96 202,28 321,68 97.129, 8 31/08/2006 2,444% 524,00 194,46 329,54 96.477, 10 31/10/2006 2,444% 524,01 193,15 330,86 95.822, 12 31/12/2006 2,444% 524,00 198,90 325,09 95.497, 13 31/01/2006 2,444% 524,00 198,90 325,09 95.497, 13 31/01/2007 2,444% 524,02 198,23 325,79 95.171, 14 28/02/2007 2,444% 524,04 178,43 345,60 94.826, 15 31/03/2007 2,444% 523,99 196,83 327,12 94.499, 16 30/04/2007 2,444% 523,97 189,83 334,15 94.164, 17 31/05/2007 2,444% 523,95 195,46 328,50 93.836, 18 30/06/2007 2,444% 523,96 195,46 328,50 93.836, 18 30/06/2007 2,444% 523,96 194,08 329,88 93.171, 20 31/08/2007 2,444% 523,98 188,50 335,48 93.500, 19 31/07/2007 2,444% 523,98 193,40 330,59 92.840, 221 31/05/2002 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 224 31/08/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2024 2,444% 524,16 18,16 506,00 8.243, 225 30/09/2024 2,444% 524,16 18,16 506,00 8.243, 225 30/09/2024 2,444% 524,18 16,56 507,62 7.735, 226 31/10/2024 2,444% 524,19 14,52 509,67 6.718, 228 31/12/2024 2,444% 524,17 16,06 508,11 7.227, 227 30/11/2024 2,444% 524,17 16,06 508,11 7.227, 227 30/11/2024 2,444% 524,17 16,06 508,11 7.227, 227 30/11/2024 2,444% 524,17 16,06 508,11 7.227, 227 30/11/2024 2,444% 524,17 16,06 508,11 7.227, 227 30/11/2024 2,444% 524,15 19,38 511,31 516,84 3.122, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 19,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,	4	30/04/2006	2,444%	523,97	197,71	326,26	98.098,79
7 31/07/2006 2,444% 523,96 202,28 321,68 97.129, 8 31/08/2006 2,444% 523,98 201,61 322,37 96.806, 9 30/09/2006 2,444% 524,00 194,46 329,54 96.477, 10 31/10/2006 2,444% 523,99 200,26 323,73 96.153, 11 30/11/2006 2,444% 524,01 193,15 330,86 95.822, 12 31/12/2006 2,444% 524,00 198,90 325,09 95.497, 13 31/01/2007 2,444% 524,02 198,23 325,79 95.171, 14 28/02/2007 2,444% 524,04 178,43 345,60 94.826, 15 31/03/2007 2,444% 523,95 196,83 327,12 94.499, 16 30/04/2007 2,444% 523,97 189,83 334,15 94.164, 17 31/05/2007 2,444% 523,96 195,46 328,50 93.836, 18 30/06/2007 2,444% 523,98 188,50 335,48 93.500, 19 31/07/2007 2,444% 523,98 193,40 330,59 92.840, 221 31/05/2024 2,444% 524,13 21,30 502,83 9.758, 222 30/06/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 224 31/08/2024 2,444% 524,16 18,16 506,00 8.243, 225 30/09/2024 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2024 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 233 31/03/205 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 233 31/03/205 2,444% 524,15 9,38 511,31 5.696, 232 30/04/205 2,444% 524,15 9,38 511,31 5.696, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 54,15 518,76 2.086, 233 31/07/2025 2,444% 524,16 54,48 517,66 2.604, 236 31/08/2025 2,444% 524,16 54,16 54,48 517,56 2.086, 237 30/09/2025 2,444% 524,17 526,08 513,54 5.183, 231 31/03/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 233 31/05/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 234 30/06/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 235 31/07/2025 2,444% 524,16 54,15 54,16 54,18 518,76 2.086, 237 30/09/2025 2,444% 524,19 4,19 520,00 1.566, 238 31/10/2025 2,444% 524,17 3,25 520,92 1.045,						-	97.778,46
8 31/08/2006 2,444% 523,98 201,61 322,37 96.806, 9 30/09/2006 2,444% 524,00 194,46 329,54 96.477, 10 31/10/2006 2,444% 523,99 200,26 323,73 96.153, 11 30/11/2006 2,444% 524,01 193,15 330,86 95.822, 12 31/12/2006 2,444% 524,00 198,90 325,09 95.497, 13 31/01/2007 2,444% 524,02 198,23 325,79 95.171, 14 28/02/2007 2,444% 524,04 178,43 345,60 94.826, 15 31/03/2007 2,444% 523,95 196,83 327,12 94.499, 16 30/04/2007 2,444% 523,95 196,83 327,12 94.499, 16 30/04/2007 2,444% 523,95 195,46 328,50 93.836, 18 30/06/2007 2,444% 523,96 195,46 328,50 93.836, 18 30/06/2007 2,444% 523,96 194,08 329,88 93.171, 20 31/08/2007 2,444% 523,96 194,08 329,88 93.171, 20 31/08/2007 2,444% 523,96 194,08 329,88 93.171, 20 31/08/2007 2,444% 523,98 193,40 330,59 92.840, 221 31/05/2024 2,444% 524,13 21,30 502,83 9.758, 222 30/06/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2024 2,444% 524,16 18,16 506,00 8.243, 225 30/09/2024 2,444% 524,16 18,16 506,00 8.243, 225 30/09/2024 2,444% 524,17 16,06 508,11 7.227, 227 30/11/2024 2,444% 524,19 14,52 509,67 6.718, 228 31/12/2024 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,19 14,52 509,67 6.718, 233 31/05/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,19 14,52 509,67 6.718, 233 31/05/2025 2,444% 524,19 14,52 509,67 6.718, 233 31/05/2025 2,444% 524,19 14,52 509,67 6.718, 233 31/05/2025 2,444% 524,19 4,19 520,00 1.566, 238 31/08/2025 2,444% 524				-			97.450,90
9 30/09/2006 2,444% 524,00 194,46 329,54 96.477, 10 31/10/2006 2,444% 523,99 200,26 323,73 96.153, 11 30/11/2006 2,444% 524,01 193,15 330,86 95.822, 12 31/12/2006 2,444% 524,00 198,90 325,09 95.497, 13 31/01/2007 2,444% 524,02 198,23 325,79 95.171, 14 28/02/2007 2,444% 524,04 178,43 345,60 94.826, 15 31/03/2007 2,444% 523,95 196,83 327,12 94.499, 16 30/04/2007 2,444% 523,95 196,83 327,12 94.499, 16 30/04/2007 2,444% 523,95 195,46 328,50 93.836, 18 30/06/2007 2,444% 523,96 195,46 328,50 93.836, 18 30/06/2007 2,444% 523,98 188,50 335,48 93.500, 19 31/07/2007 2,444% 523,98 193,40 330,59 92.840, 221 31/05/2024 2,444% 524,13 21,30 502,83 9.758, 222 30/06/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 224 31/08/2024 2,444% 524,16 18,16 506,00 8.243, 225 30/09/2024 2,444% 524,16 18,16 506,00 8.243, 225 30/09/2024 2,444% 524,16 18,16 506,00 8.243, 225 30/09/2024 2,444% 524,16 18,16 506,00 8.243, 225 30/09/2024 2,444% 524,16 18,16 506,00 8.243, 225 30/09/2024 2,444% 524,16 18,16 506,00 8.243, 225 30/09/2024 2,444% 524,17 16,06 508,11 7.227, 227 30/11/2024 2,444% 524,17 16,06 508,11 7.227, 227 30/11/2024 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,16 5,41 518,76 2.086, 237 30/09/2025 2,444% 524,16 5,41 518,76 2.086, 237 30/09/2025 2,444% 524,16 5,41 518,76 2.086, 237 30/09/2025 2,444% 524,19 4,19 520,00 1.566, 238 31/10/2025 2,444% 524,17 3,25 520,92 1.045, 238 31/10/2025 2,444% 524,17 3,25 5							97.129,22
10 31/10/2006 2,444% 523,99 200,26 323,73 96.153, 11 30/11/2006 2,444% 524,01 193,15 330,86 95.822, 12 31/12/2006 2,444% 524,00 198,90 325,09 95.497, 13 31/01/2007 2,444% 524,02 198,23 325,79 95.171, 14 28/02/2007 2,444% 524,04 178,43 345,60 94.826, 15 31/03/2007 2,444% 523,95 196,83 327,12 94.499, 16 30/04/2007 2,444% 523,97 189,83 334,15 94.164, 17 31/05/2007 2,444% 523,96 195,46 328,50 93.836, 18 30/06/2007 2,444% 523,98 188,50 335,48 93.500, 19 31/07/2007 2,444% 523,98 193,40 330,59 92.840, 221 31/05/2024 2,444% 524,13 21,30 502,83 9.758, 222 30/06/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 223 31/07/2024 2,444% 524,16 19,60 504,55 9.254, 224 31/08/2024 2,444% 524,16 18,16 506,00 8.243, 225 30/09/2024 2,444% 524,16 18,16 506,00 8.243, 226 31/10/2024 2,444% 524,18 16,56 507,62 7.735, 226 31/10/2024 2,444% 524,17 16,06 508,11 7.227, 227 30/11/2024 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,17 13,94 510,23 6.207, 229 31/01/2025 2,444% 524,19 14,52 509,67 6.718, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,15 9,38 514,77 4.154, 233 31/05/2025 2,444% 524,16 5,41 518,76 2.086, 237 30/09/2025 2,444% 524,19 4,19 520,00 1.566, 238 31/10/2025 2,444% 524,19 4,19 520,00 1.566, 238 31/10/2025 2,444% 524,17 3,25 520,92 1.045, 238 31/10/2025 2,444% 524,17 3,25 520,92 1.045,							96.806,85
11       30/11/2006       2,444%       524,01       193,15       330,86       95.822,         12       31/12/2006       2,444%       524,00       198,90       325,09       95.497,         13       31/01/2007       2,444%       524,02       198,23       325,79       95.171,         14       28/02/2007       2,444%       524,04       178,43       345,60       94.826,         15       31/03/2007       2,444%       523,95       196,83       327,12       94.499,         16       30/04/2007       2,444%       523,97       189,83       334,15       94.164,         17       31/05/2007       2,444%       523,96       195,46       328,50       93.836,         18       30/06/2007       2,444%       523,98       188,50       335,48       93.500,         19       31/07/2007       2,444%       523,98       193,40       330,59       92.840,         221       31/08/2024       2,444%       524,13       21,30       502,83       9.758,         222       30/06/2024       2,444%       524,16       19,60       504,55       9.254,         223       31/08/2024       2,444%       524,16       18,16			,	-		-	-
12         31/12/2006         2,444%         524,00         198,90         325,09         95.497,           13         31/01/2007         2,444%         524,02         198,23         325,79         95.171,           14         28/02/2007         2,444%         524,04         178,43         345,60         94.826,           15         31/03/2007         2,444%         523,95         196,83         327,12         94.499,           16         30/04/2007         2,444%         523,97         189,83         334,15         94.164,           17         31/05/2007         2,444%         523,96         195,46         328,50         93.836,           18         30/06/2007         2,444%         523,98         188,50         335,48         93.500,           19         31/07/2007         2,444%         523,98         193,40         330,59         92.840,           221         31/08/2007         2,444%         524,13         21,30         502,83         9.758,           222         30/06/2024         2,444%         524,16         19,60         504,55         9.254,           223         31/07/2024         2,444%         524,16         19,60         504,55         9							•
13         31/01/2007         2,444%         524,02         198,23         325,79         95.171,           14         28/02/2007         2,444%         524,04         178,43         345,60         94.826,           15         31/03/2007         2,444%         523,95         196,83         327,12         94.499,           16         30/04/2007         2,444%         523,97         189,83         334,15         94.164,           17         31/05/2007         2,444%         523,96         195,46         328,50         93.836,           18         30/06/2007         2,444%         523,98         195,46         328,50         93.836,           19         31/07/2007         2,444%         523,98         194,08         329,88         93.171,           20         31/08/2007         2,444%         523,98         193,40         330,59         92.840,           221         31/05/2024         2,444%         524,13         21,30         502,83         9.758,           222         30/06/2024         2,444%         524,16         19,60         504,55         9.254,           223         31/07/2024         2,444%         524,14         19,21         504,93         8				-			
14         28/02/2007         2,444%         524,04         178,43         345,60         94.826,           15         31/03/2007         2,444%         523,95         196,83         327,12         94.499,           16         30/04/2007         2,444%         523,97         189,83         334,15         94.164,           17         31/05/2007         2,444%         523,96         195,46         328,50         93.836,           18         30/06/2007         2,444%         523,98         195,46         328,50         93.836,           19         31/07/2007         2,444%         523,98         194,08         329,88         93.171,           20         31/08/2007         2,444%         523,98         193,40         330,59         92.840,           221         31/05/2024         2,444%         524,13         21,30         502,83         9.758,           222         30/06/2024         2,444%         524,16         19,60         504,55         9.254,           223         31/07/2024         2,444%         524,14         19,21         504,93         8.749,           224         31/08/2024         2,444%         524,14         19,21         504,93         8.				-			
15         31/03/2007         2,444%         523,95         196,83         327,12         94.499,           16         30/04/2007         2,444%         523,97         189,83         334,15         94.164,           17         31/05/2007         2,444%         523,96         195,46         328,50         93.836,           18         30/06/2007         2,444%         523,98         188,50         335,48         93.500,           19         31/07/2007         2,444%         523,98         194,08         329,88         93.171,           20         31/08/2007         2,444%         523,98         193,40         330,59         92.840,           221         31/05/2024         2,444%         524,13         21,30         502,83         9.758,           222         30/06/2024         2,444%         524,16         19,60         504,55         9.254,           223         31/07/2024         2,444%         524,14         19,21         504,93         8.749,           224         31/08/2024         2,444%         524,14         19,21         504,93         8.749,           225         30/09/2024         2,444%         524,16         18,16         506,00         8.2				-		-	-
16         30/04/2007         2,444%         523,97         189,83         334,15         94.164,           17         31/05/2007         2,444%         523,96         195,46         328,50         93.836,           18         30/06/2007         2,444%         523,98         188,50         335,48         93.500,           19         31/07/2007         2,444%         523,98         194,08         329,88         93.171,           20         31/08/2007         2,444%         523,98         193,40         330,59         92.840,           221         31/05/2024         2,444%         524,13         21,30         502,83         9.758,           222         30/06/2024         2,444%         524,16         19,60         504,55         9.254,           223         31/07/2024         2,444%         524,16         19,21         504,93         8.749,           224         31/08/2024         2,444%         524,14         19,21         504,93         8.749,           225         30/09/2024         2,444%         524,16         18,16         506,00         8.243,           225         30/09/2024         2,444%         524,17         16,06         508,11         7.22							
17         31/05/2007         2,444%         523,96         195,46         328,50         93.836,           18         30/06/2007         2,444%         523,98         188,50         335,48         93.500,           19         31/07/2007         2,444%         523,98         194,08         329,88         93.171,           20         31/08/2007         2,444%         523,98         193,40         330,59         92.840,           221         31/05/2024         2,444%         524,13         21,30         502,83         9.758,           222         30/06/2024         2,444%         524,16         19,60         504,55         9.254,           223         31/07/2024         2,444%         524,14         19,21         504,93         8.749,           224         31/08/2024         2,444%         524,16         18,16         506,00         8.243,           225         30/09/2024         2,444%         524,18         16,56         507,62         7.735,           226         31/10/2024         2,444%         524,17         16,06         508,11         7.227,           227         30/11/2024         2,444%         524,17         13,94         510,23         6.207				-		-	94.164,97
18       30/06/2007       2,444%       523,98       188,50       335,48       93.500,         19       31/07/2007       2,444%       523,96       194,08       329,88       93.171,         20       31/08/2007       2,444%       523,98       193,40       330,59       92.840,         221       31/05/2024       2,444%       524,13       21,30       502,83       9.758,         222       30/06/2024       2,444%       524,16       19,60       504,55       9.254,         223       31/07/2024       2,444%       524,14       19,21       504,93       8.749,         224       31/08/2024       2,444%       524,16       18,16       506,00       8.243,         225       30/09/2024       2,444%       524,18       16,56       507,62       7.735,         226       31/10/2024       2,444%       524,17       16,06       508,11       7.227,         227       30/11/2024       2,444%       524,17       13,94       510,23       6.207,         228       31/10/2025       2,444%       524,17       13,94       510,23       6.207,         229       31/01/2025       2,444%       524,20       12,89 <td< th=""><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>93.836,47</td></td<>				-		-	93.836,47
19         31/07/2007         2,444%         523,96         194,08         329,88         93.171,           20         31/08/2007         2,444%         523,98         193,40         330,59         92.840,           221         31/05/2024         2,444%         524,13         21,30         502,83         9.758,           222         30/06/2024         2,444%         524,16         19,60         504,55         9.254,           223         31/07/2024         2,444%         524,14         19,21         504,93         8.749,           224         31/08/2024         2,444%         524,16         18,16         506,00         8.243,           225         30/09/2024         2,444%         524,18         16,56         507,62         7.735,           226         31/10/2024         2,444%         524,17         16,06         508,11         7.227,           227         30/11/2024         2,444%         524,17         14,52         509,67         6.718,           228         31/12/2024         2,444%         524,17         13,94         510,23         6.207,           229         31/01/2025         2,444%         524,17         13,94         510,23         6.207,<							93.500.99
221         31/05/2024         2,444%         524,13         21,30         502,83         9.758,           222         30/06/2024         2,444%         524,16         19,60         504,55         9.254,           223         31/07/2024         2,444%         524,14         19,21         504,93         8.749,           224         31/08/2024         2,444%         524,16         18,16         506,00         8.243,           225         30/09/2024         2,444%         524,18         16,56         507,62         7.735,           226         31/10/2024         2,444%         524,17         16,06         508,11         7.227,           227         30/11/2024         2,444%         524,19         14,52         509,67         6.718,           228         31/12/2024         2,444%         524,19         14,52         509,67         6.718,           228         31/12/2024         2,444%         524,17         13,94         510,23         6.207,           229         31/01/2025         2,444%         524,20         12,89         511,31         5.696,           230         28/02/2025         2,444%         524,22         10,68         513,54         5.183, <td></td> <td></td> <td>2,444%</td> <td>523,96</td> <td></td> <td></td> <td>93.171,11</td>			2,444%	523,96			93.171,11
222         30/06/2024         2,444%         524,16         19,60         504,55         9.254,           223         31/07/2024         2,444%         524,14         19,21         504,93         8.749,           224         31/08/2024         2,444%         524,16         18,16         506,00         8.243,           225         30/09/2024         2,444%         524,18         16,56         507,62         7.735,           226         31/10/2024         2,444%         524,17         16,06         508,11         7.227,           227         30/11/2024         2,444%         524,19         14,52         509,67         6.718,           228         31/12/2024         2,444%         524,19         14,52         509,67         6.718,           228         31/10/2025         2,444%         524,19         12,89         511,31         5.696,           230         28/02/2025         2,444%         524,20         12,89         511,31         5.696,           231         31/03/2025         2,444%         524,22         10,68         513,54         5.183,           233         30/04/2025         2,444%         524,13         10,76         513,37         4.669, <td>20</td> <td>31/08/2007</td> <td>2,444%</td> <td>523,98</td> <td>193,40</td> <td>330,59</td> <td>92.840,52</td>	20	31/08/2007	2,444%	523,98	193,40	330,59	92.840,52
223         31/07/2024         2,444%         524,14         19,21         504,93         8.749,           224         31/08/2024         2,444%         524,16         18,16         506,00         8.243,           225         30/09/2024         2,444%         524,18         16,56         507,62         7.735,           226         31/10/2024         2,444%         524,17         16,06         508,11         7.227,           227         30/11/2024         2,444%         524,19         14,52         509,67         6.718,           228         31/12/2024         2,444%         524,17         13,94         510,23         6.207,           229         31/01/2025         2,444%         524,20         12,89         511,31         5.696,           230         28/02/2025         2,444%         524,22         10,68         513,54         5.183,           231         31/03/2025         2,444%         524,13         10,76         513,37         4.669,           232         30/04/2025         2,444%         524,15         9,38         514,77         4.154,           233         31/05/2025         2,444%         524,13         8,62         515,51         3.639,	221	31/05/2024	2,444%	524,13	21,30	502,83	9.758,98
224         31/08/2024         2,444%         524,16         18,16         506,00         8.243,           225         30/09/2024         2,444%         524,18         16,56         507,62         7.735,           226         31/10/2024         2,444%         524,17         16,06         508,11         7.227,           227         30/11/2024         2,444%         524,19         14,52         509,67         6.718,           228         31/12/2024         2,444%         524,17         13,94         510,23         6.207,           229         31/01/2025         2,444%         524,20         12,89         511,31         5.696,           230         28/02/2025         2,444%         524,22         10,68         513,54         5.183,           231         31/03/2025         2,444%         524,13         10,76         513,37         4.669,           232         30/04/2025         2,444%         524,15         9,38         514,77         4.154,           233         31/05/2025         2,444%         524,15         9,38         515,51         3.639,           234         30/06/2025         2,444%         524,15         7,31         516,84         3.122,	222	30/06/2024	2,444%	524,16	19,60	504,55	9.254,43
225         30/09/2024         2,444%         524,18         16,56         507,62         7.735,           226         31/10/2024         2,444%         524,17         16,06         508,11         7.227,           227         30/11/2024         2,444%         524,19         14,52         509,67         6.718,           228         31/12/2024         2,444%         524,17         13,94         510,23         6.207,           229         31/01/2025         2,444%         524,20         12,89         511,31         5.696,           230         28/02/2025         2,444%         524,22         10,68         513,54         5.183,           231         31/03/2025         2,444%         524,13         10,76         513,37         4.669,           232         30/04/2025         2,444%         524,15         9,38         514,77         4.154,           233         31/05/2025         2,444%         524,15         9,38         515,51         3.639,           234         30/06/2025         2,444%         524,15         7,31         516,84         3.122,           235         31/07/2025         2,444%         524,15         7,31         516,84         3.122,	223	31/07/2024	2,444%	524,14	19,21	504,93	8.749,50
226         31/10/2024         2,444%         524,17         16,06         508,11         7.227,           227         30/11/2024         2,444%         524,19         14,52         509,67         6.718,           228         31/12/2024         2,444%         524,17         13,94         510,23         6.207,           229         31/01/2025         2,444%         524,20         12,89         511,31         5.696,           230         28/02/2025         2,444%         524,22         10,68         513,54         5.183,           231         31/03/2025         2,444%         524,13         10,76         513,37         4.669,           232         30/04/2025         2,444%         524,15         9,38         514,77         4.154,           233         31/05/2025         2,444%         524,15         9,38         515,51         3.639,           234         30/06/2025         2,444%         524,13         8,62         515,51         3.639,           235         31/07/2025         2,444%         524,15         7,31         516,84         3.122,           235         31/08/2025         2,444%         524,14         6,48         517,66         2.604,	224	31/08/2024	2,444%	524,16	18,16	506,00	8.243,50
227         30/11/2024         2,444%         524,19         14,52         509,67         6.718,           228         31/12/2024         2,444%         524,17         13,94         510,23         6.207,           229         31/01/2025         2,444%         524,20         12,89         511,31         5.696,           230         28/02/2025         2,444%         524,22         10,68         513,54         5.183,           231         31/03/2025         2,444%         524,13         10,76         513,37         4.669,           232         30/04/2025         2,444%         524,15         9,38         514,77         4.154,           233         31/05/2025         2,444%         524,15         9,38         515,51         3.639,           234         30/06/2025         2,444%         524,13         8,62         515,51         3.639,           234         30/06/2025         2,444%         524,15         7,31         516,84         3.122,           235         31/07/2025         2,444%         524,14         6,48         517,66         2.604,           236         31/08/2025         2,444%         524,16         5,41         518,76         2.086,	225	30/09/2024	2,444%	524,18	16,56	507,62	7.735,87
228       31/12/2024       2,444%       524,17       13,94       510,23       6.207,         229       31/01/2025       2,444%       524,20       12,89       511,31       5.696,         230       28/02/2025       2,444%       524,22       10,68       513,54       5.183,         231       31/03/2025       2,444%       524,13       10,76       513,37       4.669,         232       30/04/2025       2,444%       524,15       9,38       514,77       4.154,         233       31/05/2025       2,444%       524,13       8,62       515,51       3.639,         234       30/06/2025       2,444%       524,15       7,31       516,84       3.122,         235       31/07/2025       2,444%       524,14       6,48       517,66       2.604,         236       31/08/2025       2,444%       524,16       5,41       518,76       2.086,         237       30/09/2025       2,444%       524,19       4,19       520,00       1.566,         238       31/10/2025       2,444%       524,17       3,25       520,92       1.045,	226	31/10/2024	2,444%	524,17	16,06	508,11	7.227,76
229     31/01/2025     2,444%     524,20     12,89     511,31     5.696,       230     28/02/2025     2,444%     524,22     10,68     513,54     5.183,       231     31/03/2025     2,444%     524,13     10,76     513,37     4.669,       232     30/04/2025     2,444%     524,15     9,38     514,77     4.154,       233     31/05/2025     2,444%     524,13     8,62     515,51     3.639,       234     30/06/2025     2,444%     524,15     7,31     516,84     3.122,       235     31/07/2025     2,444%     524,14     6,48     517,66     2.604,       236     31/08/2025     2,444%     524,16     5,41     518,76     2.086,       237     30/09/2025     2,444%     524,19     4,19     520,00     1.566,       238     31/10/2025     2,444%     524,17     3,25     520,92     1.045,					14,52	-	6.718,09
230     28/02/2025     2,444%     524,22     10,68     513,54     5.183,       231     31/03/2025     2,444%     524,13     10,76     513,37     4.669,       232     30/04/2025     2,444%     524,15     9,38     514,77     4.154,       233     31/05/2025     2,444%     524,13     8,62     515,51     3.639,       234     30/06/2025     2,444%     524,15     7,31     516,84     3.122,       235     31/07/2025     2,444%     524,14     6,48     517,66     2.604,       236     31/08/2025     2,444%     524,16     5,41     518,76     2.086,       237     30/09/2025     2,444%     524,19     4,19     520,00     1.566,       238     31/10/2025     2,444%     524,17     3,25     520,92     1.045,			,				6.207,86
231     31/03/2025     2,444%     524,13     10,76     513,37     4.669,       232     30/04/2025     2,444%     524,15     9,38     514,77     4.154,       233     31/05/2025     2,444%     524,13     8,62     515,51     3.639,       234     30/06/2025     2,444%     524,15     7,31     516,84     3.122,       235     31/07/2025     2,444%     524,14     6,48     517,66     2.604,       236     31/08/2025     2,444%     524,16     5,41     518,76     2.086,       237     30/09/2025     2,444%     524,19     4,19     520,00     1.566,       238     31/10/2025     2,444%     524,17     3,25     520,92     1.045,			_,				5.696,55
232     30/04/2025     2,444%     524,15     9,38     514,77     4.154,       233     31/05/2025     2,444%     524,13     8,62     515,51     3.639,       234     30/06/2025     2,444%     524,15     7,31     516,84     3.122,       235     31/07/2025     2,444%     524,14     6,48     517,66     2.604,       236     31/08/2025     2,444%     524,16     5,41     518,76     2.086,       237     30/09/2025     2,444%     524,19     4,19     520,00     1.566,       238     31/10/2025     2,444%     524,17     3,25     520,92     1.045,				-		-	5.183,01
233     31/05/2025     2,444%     524,13     8,62     515,51     3.639,       234     30/06/2025     2,444%     524,15     7,31     516,84     3.122,       235     31/07/2025     2,444%     524,14     6,48     517,66     2.604,       236     31/08/2025     2,444%     524,16     5,41     518,76     2.086,       237     30/09/2025     2,444%     524,19     4,19     520,00     1.566,       238     31/10/2025     2,444%     524,17     3,25     520,92     1.045,			_,			-	4.669,65
234     30/06/2025     2,444%     524,15     7,31     516,84     3.122,       235     31/07/2025     2,444%     524,14     6,48     517,66     2.604,       236     31/08/2025     2,444%     524,16     5,41     518,76     2.086,       237     30/09/2025     2,444%     524,19     4,19     520,00     1.566,       238     31/10/2025     2,444%     524,17     3,25     520,92     1.045,				-	-	-	-
235     31/07/2025     2,444%     524,14     6,48     517,66     2.604,       236     31/08/2025     2,444%     524,16     5,41     518,76     2.086,       237     30/09/2025     2,444%     524,19     4,19     520,00     1.566,       238     31/10/2025     2,444%     524,17     3,25     520,92     1.045,						-	
236     31/08/2025     2,444%     524,16     5,41     518,76     2.086,       237     30/09/2025     2,444%     524,19     4,19     520,00     1.566,       238     31/10/2025     2,444%     524,17     3,25     520,92     1.045,							
237     30/09/2025     2,444%     524,19     4,19     520,00     1.566,       238     31/10/2025     2,444%     524,17     3,25     520,92     1.045,							
238 31/10/2025 2,444% 524,17 3,25 520,92 1.045,			,	-			1.566,12
							1.045,20
				-		-	523,10
				-			0.02
125.891,12 26.491,14 99.399,98		, , ,	_,				-,- <b>-</b>

## Piano di ammortamento sviluppato secondo:

Art. 117 comma 7 lett. b) T.U.B.

### TAEG effettivo

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità nullità indicate nel comma 6, si applicano: b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. (TAEG dichiarato confrontato con TAEG effettivo)

N°	Data	TAEG dichiarato	Rata	Quota interessi	Quota capitale	Debito Residuo
	14/12/2005					99.400,00
PRE-1	31/12/2005	2,614%	121,02	121,02	-	99.400,00
1	31/01/2006	2,614%	532,26	220,68	311,58	99.088,42
2	28/02/2006	2,614%	532,28	198,70	333,59	98.754,83
3	31/03/2006	2,614%	532,19	219,25	312,94	98.441,89
4	30/04/2006	2,614%	532,21	211,50	320,71	98.121,18
5	31/05/2006	2,614%	532,20	217,84	314,36	97.806,82
6	30/06/2006	2,614%	532,22	210,14	322,08	97.484,74
7	31/07/2006	2,614%	532,20	216,43	315,78	97.168,96
8	31/08/2006	2,614%	532,23	215,73	316,50	96.852,46
	30/09/2006	2,614%	532,25	208,09	324,16	96.528,30
10	31/10/2006	2,614%	532,23	214,30	317,93	96.210,37
	30/11/2006	2,614%	532,25	206,71	325,55	95.884,82
	31/12/2006	2,614%	532,24	212,87	319,36	95.565,46
	31/01/2007	2,614%	532,26	212,17	320,10	95.245,36
	28/02/2007	2,614%	532,28	190,99	341,29	94.904,07
	31/03/2007	2,614%	532,19	210,70	321,49	94.582,57
	30/04/2007	2,614%	532,21	203,21	329,00	94.253,57
	31/05/2007	2,614%	532,20	209,25	322,94	93.930,63
	30/06/2007	2,614%	532,22	201,81	330,41	93.600,22
	31/07/2007	2,614%	532,20	207,80	324,40	93.275,81
	31/08/2007	2,614%	532,23	207,08	325,14	92.950,67
	31/05/2024	2,614%	532,39	23,11	509,28	9.898,80
	30/06/2024	2,614%	532,41	21,27	511,15	9.387,66
	31/07/2024	2,614%	532,40	20,84	511,55	8.876,10
	31/08/2024	2,614%	532,42	19,71	512,71	8.363,39
	30/09/2024	2,614%	532,44	17,97	514,47	7.848,92
	31/10/2024 30/11/2024	2,614%	532,43	17,43	515,00	7.333,91
	31/12/2024	2,614% 2,614%	532,45 532,43	15,76 15,13	516,69 517,30	6.817,22
	31/01/2025	2,614%	532,46	13,13	518,47	5.781,45
	28/02/2025	2,614%	532,48	11,59	520,89	5.260,57
	31/03/2025	2,614%	532,48	11,68	520,70	4.739,87
	30/04/2025	2,614%	532,40	10,18	522,22	4.733,67
	31/05/2025	2,614%	532,39	9,36	523,02	3.694,62
	30/06/2025	2,614%	532,41	7,94	524,47	3.170,15
	31/07/2025	2,614%	532,39	7,04	525,36	2.644,79
	31/08/2025	2,614%	532,42	5,87	526,55	2.118,24
237		2,614%	532,45	4,55	527,90	1.590,35
	31/10/2025	2,614%	532,43	3,53	528,90	1.061,45
	30/11/2025	2,614%	532,46	2,28	530,18	531,27
	31/12/2025	2,614%	532,43	1,18	531,25	0,02
			127.879,10	28.479,12	99.399,98	

La differenza tra gli interessi del P.A. prodotto con il TAEG effettivo e quelli del P.A. prodotto con il TAEG dichiarato ammontano a:

Piani Ammortamento	Interessi
Con TAEG effettivo	€ 28.479,12
Con TAEG dichiarato	€ 26.491,14
Differenza	€ 1.987,98

# IL TAEG/ISC SECONDO L'ABF E LA GIURISPRUDENZA DI MERITO

# **DECISIONI ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO ANNI 2012-2015**

Ord.	Collegio	N.	Data	Tipo contratto	Acc.	Motivazione
1	Roma	1419	17/02/12	prestito finalizzato	SI-P	la non inclusione nel TAEG dei servizi accessori facoltativi – quale viene considerata la citata polizza assicurativa – non esoneri l'intermediario dal riportare in contratto tutte le relative spese in maniera chiara e distinta affinché il cliente sia posto in grado di avere l'immediata percezione del costo complessivo del finanziamento e prestare al riguardo un consenso consapevole.  il TAEG effettivo dell'operazione diverge da quello riportato nel contratto (per il mancato inserimento di una
2	Roma	3417	23/05/14	finanziamento personale	SI	polizza) e il tasso effettivo globale dell'operazione (TEG) che rappresenta il costo effettivo del credito supera il tasso soglia dell'usura - viene dichiarata la <u>nullità della</u> convenzione riguardante gli interessi usurari
	Napoli Roma		15/01/15 06/02/15	-	NO NO	dalla lettura delle condizioni generali di dette polizze emerge – oltre alla loro evidente natura facoltativa – che queste siano state contratte a copertura di rischi diversi da quelli relativi alla integrale restituzione dell'importo finanziato, quali quelli connessi a malattie e/o infortuni che possano interessare la persona dell'assicurato, garantendo l'erogazione di prestazioni di carattere medico/sanitario. e la conseguente domanda di nullità non erano contenute nel reclamo
	Roma			contratto di finanziamento		negativa per la polizza indennitaria volta a fornire garanzie nell'esclusivo interesse del cliente e positiva quella denominata "vita ed infortuni": 1-la durata della copertura assicurativa coincide con la durata del finanziamento 2-il premio viene pagato in via anticipata dall'intermediario per conto del cliente 3-il beneficiario della prestazione resa dalla compagnia di assicurazione è l'intermediario medesimo
	Milano	4974		finanziamento finalizzato (locazione finanziaria)		l'estensione della metodologia di calcolo del TAEG all'ISC non investe il contratto di leasing finanziario il cui ISC verrà conteggiato secondo i criteri suoi propri e non già secondo quelli che conducono alla formazione del TAEG in ragione della carenza dell'estensione metodologica per siffatta tipologia di finanziamento
7	Roma	7086	11/09/15	mutuo chirografario	SI-P	rilevata l'opacità della rappresentazione dei costi dell'operazione in contratto, deve applicarsi il disposto di cui all'art. 125-bis TUB con la conseguenza che, accertata la nullità delle clausole del contratto non indicative di tutti i costi a carico del consumatore, la banca deve provvedere al ricalcolo degli interessi dovuti dalla cliente
8	Roma	8740	26/11/15	contratto di finanziamento	NO	deduce, in primo luogo, l'esclusione dal calcolo del TAEG tanto della commissione di estinzione anticipata del prestito quanto degli oneri e interessi di carattere moratorio; In ordine alla eventuale inclusione degli oneri assicurativi nel calcolo del TAEG, si evince dalla documentazione disponibile, con riferimento alla prima delle due assicurazioni che la stessa era del tutto facoltativa e alla seconda le parti non hanno prodotto la polizza in questione sicché non è dato sapere se la polizza fosse facoltativa o obbligatoria né il beneficiario della stessa

9	Napoli	798	28/01/16	contratto di finanziamento	SI-P	per quanto concerne le doglianze di parte attrice sulla mancata inclusione della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG, nonostante dalla documentazione contrattuale fornita in sede di ricorso, risulti che la polizza assicurativa sia accessoria, facoltativa e non indispensabile ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento, non può non riscontrarsi l'esistenza di uno stretto collegamento tra il prodotto assicurativo e quello creditizio
10	Roma	1263	12/02/16	finanziamento personale	NO	Dalla documentazione prodotta dall'intermediario resistente emerge che la polizza assicurativa stipulata dalla ricorrente ed il cui costo è stato incluso dalla medesima nel calcolo del TAEG effettivo ha invece carattere facoltativo. Tale circostanza emerge sia dal testo del contratto di finanziamento (il quale esplicitamente chiarisce la facoltatività della copertura assicurativa) sia dal testo del contratto di assicurazione. Ad ulteriore sostegno di tale carattere facoltativo deve, poi, essere evidenziato che la ricorrente aveva la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, ma non ha esercitato tale facoltà
	Collegio Coordin.		18/02/16	prestiti	SI	non vi è dubbio che il costo di quelle polizze, proposte contestualmente alla stipula del finanziamento, dovesse essere incluso nel TAEG: la conseguenza è (non può non essere) che è nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, ma è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo: ipotesi per la quale il comma 7 prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo ("il TAEG equivale al tasso nominale dei BOT o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto").
12	Roma	1946	01/03/16	leasing	NO	al fine di valutare la fondatezza della pretesa del ricorrente, è necessario verificare se il leasing finanziario rientri nella definizione di "altri finanziamenti" per i quali l'intermediario è tenuto ad indicare l'ISC ai sensi del citato par. 8 nell'ambito del foglio informativo e del documento di sintesi. Soccorre, al riguardo, il par. 1, sez. II, delle Disposizioni di Trasparenza che nel definire l'ambito applicativo della disciplina in materia di pubblicità e informazione precontrattuale stabilisce che esse trovano applicazione, tra gli altri servizi, ai finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII. Viene, quindi, terminologicamente distinto il leasing finanziario dagli altri finanziamenti, distinzione che non ne consente la confusione allorquando il predetto par. 8 indica gli "altri finanziamenti", oltre al mutuo e all'anticipazione, tra le tipologie contrattuali che richiedono l'uso dell'ISC. La considerazione che precede vale ad escludere che per il leasing finanziario sia necessaria l'indicazione dell'indicatore in questione nella documentazione consegnata al cliente.

						La prima polizza, denominata "All in One", appare essere estranea ai costi del credito da inserire nel computo del Taeg; per quanto concerne invece la polizza "credit life" (composta da due polizze inscindibili, volte ad assicurare il rischio di decesso ed invalidità permanente, l'una, ed il rischio di inabilità temporanea e perdita impiego, l'altra), sussistono chiari indici della natura obbligatoria per l'accesso al credito. Infatti: a) la durata della copertura assicurativa coincide con la durata del finanziamento; b) il premio è stato pagato in via anticipata dall'intermediario per conto della cliente, la quale poi lo ha rimborsato secondo il piano previsto nel contratto di finanziamento; ed infine, c) il beneficiario della prestazione resa dalla compagnia di assicurazione è l'intermediario medesimo, almeno fino a concorrenza delle somme dovute ai sensi del rapporto di finanziamento (art. 7 delle condizioni generali). È sufficiente, d'altra parte, il riconoscimento
						della natura obbligatoria di questa polizza assicurativa per
12	Domo	2700	22/02/46	finanziamento	CI	determinare l'erronea indicazione in contratto del TAEG, e la conseguente nullità della relativa clausola contrattuale
13	Roma	2709	23/03/16	personale	SI	ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6 del TUB la condotta dell'intermediario rileva anche sotto il profilo
						della trasparenza e della correttezza precontrattuale, giacché la banca non ha adempiuto agli obblighi
						informativi sulla stessa gravanti. In particolare,
						l'intermediario non ha assolto all'onere di riportare
						dettagliatamente nel contratto tutte le singole voci di
						costo che concorrono alla formazione del TAEG, né emerge dalle evidenze probatorie che la resistente abbia
						scrupolosamente indicato alla ricorrente le varie
						componenti rientranti nel calcolo del TAEG. Consegue
						dalle osservazioni che precedono la nullità della
				mutuo		controversa clausola contrattuale relativa al TAEG, con
				ipotecario a		l'effetto dell'applicazione del tasso legale sostitutivo, che questo Collegio ritiene l'intermediario tenuto ad applicare
				tasso fisso €		nel ricalcolo del TAEG inerente al contratto di
14	Napoli	3020	01/04/16	139.000,00	SI-P	finanziamento in esame
						dal comma 2 dell'art. 121 TUB si deduce che non possono
						considerarsi facoltativi i premi assicurativi laddove "la
						conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi [servizi accessori, come quelli assicurativi] è un requisito
				prestito		per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni
15	Napoli	3066	05/04/16	personale	SI	offerte"
						dalla documentazione contrattuale fornita in sede di
						ricorso, emerga che la polizza assicurativa fosse definitia
						come facoltativa e quindi formalmente non indispensabile ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento,
						dovendosi verificare, nell'ottica di quanto previsto dall'art.
						121, comma 2 t.u.b., se la conclusione del contratto avente
						ad oggetto il servizio assicurativo fosse di fatto "un
						requisito per ottenere il credito" - Sotto altro profilo rileva la significativa provvigione percepita dall'intermediario,
						risultante
						dai documenti informativi, per il collocamento della
				finanziamento		polizza, indicata nel 45% del premio. Il forte incentivo
16	Napoli	3678	21/04/16	finalizzato	SI	commissionale a favore dell'intermediario collocatore –

						premesso che il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi. Dunque, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo. L'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, in un contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB, può unicamente
						comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in
						tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del
				mutuo edilizio a		credito, non avrebbe stipulato il contratto di
17	Roma	4953	26/05/16	s.a.l.	NO	finanziamento
						la sottoscrizione della polizza è contestuale a quella del
						contratto di finanziamento; si tratta di una copertura assicurativa composta, a sua volta, da due polizze
						collettive; beneficiario della polizza è la ricorrente; il
						premio è calcolato in percentuale sulla rata del
						finanziamento e una quota dello stesso viene riconosciuta
						all'intermediario. E' dunque da ritenersi che ricorrano diversi degli indici sintomatici che militano a favore di
						detta riqualificazione della polizza come obbligatoria, il cui
				contratto di		costo deve quindi essere considerato ai fini del computo
18	Roma	5921	24/06/16	finanziamento	SI-P	del TAEG
						non può trovare applicazione nella specie l'art.125 bis del
						TUB, sia perché norma introdotta nel d.lgs. 141/2010 risulta
						successiva alla conclusione del contratto in oggetto (di cui
						si evidenziano "vizi genetici"), sia perché essa non trova
				contratti di		applicazione ai finanziamenti di importo superiore a € 75.000,00, nonché ai finanziamenti garantiti di ipoteca su
19	Napoli	8094	21/09/16	mutuo	NO	beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni
						il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso,
						quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo
						complessivo del finanziamento, diretto a consentire al
						cliente di conoscere preventivamente il costo totale effettivo del credito. Di conseguenza la sua erronea
				contratti di		indicazione non comporta, di per sé, una maggiore
				mutuo		onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea
20	Milano	9403	21/10/16	tondiario	NO	rappresentazione del suo costo complessivo
						nel caso de quo, tuttavia, non appare applicabile l'art. 117, comma 7, del T.U.B., che disciplina i casi di difformità delle
						condizioni economiche previste in contratto rispetto a
						quelle pubblicizzate, atteso che il riferito comma prevede,
						in particolare, la "sanzione" del tasso sostitutivo nel caso
						in cui la difformità riguardi il tasso di interesse (inteso
						quale TAN). IL TAEG, o l'ISC, è invece un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle
						offerte, il costo del finanziamento, e che, in quanto tale,
			,	mutuo		non può essere considerato quale "condizione
21	Napoli	9686	27/10/16	ipotecario	NO	contrattuale"

					si rileva che non mancano alcuni significativi indici di
					_
					collegamento della polizza con il contratto di
					finanziamento quali: a) la coincidenza della durata della
					copertura assicurativa con la durata del finanziamento (art.
					3.2 delle condizioni di polizza); b) il fatto che il finanziatore
					sia beneficiario delle prestazioni previste in caso di
					sinistro in termini, a seconda dei casi, di rimborso di rate
					del prestito o del capitale residuo (art. 7 delle Condizioni
					di polizza). Il complesso degli elementi sopra menzionati
					induce a ritenere che l'adesione alla polizza fosse
					obbligatoria per la conclusione del contratto. Il Collegio
					ritiene ininfluente che il contratto di finanziamento
					qualifichi l'adesione a detta polizza come "facoltativa".
					Alla luce di quanto sopra, la clausola contrattuale relativa
			prostito		alla determinazione del TAEG è nulla, con la conseguente
			prestito		applicazione del tasso legale sostitutivo ai sensi del
Napoli	10071	14/11/16	personale	SI-P	comma 7 dell'art. 125-bis del TUB. per quanto concerne la correctezza dell'isc muicato m
					sede di sottoscrizione del contratto di mutuo, viene
					richiamato quanto già sostenuto in merito alla facoltatività
					delle polizze assicurative, il cui costo non andava quindi
					inserito nel calcolo dell'ISC/TAEG, ai sensi dell'art. 2,
					comma 3 del D.M. 7/92 - il Collegio ritiene che, per quanto
					la norma sopra riportata non faccia riferimento
					esplicito all'ipotesi di rinegoziazione, la modifica pattizia
					delle condizioni contrattuali implichi comunque la
					necessità di fornire un nuovo documento di sintesi da cui
					risulti il nuovo indicatore del costo complessivo del
					finanziamento, ricalcolato alla luce del nuovo regolamento
					contrattuale. Accertata l'illegittimità del comportamento
					tenuto dall'intermediario, il Collegio non ritiene
			contratto di		tuttavia che la domanda del ricorrente sia correttamente
			mutuo e		formulata quanto alla pretesa: in particolare, la richiesta
Roma	11276	21/12/16	rinegoziazione	NO	del ricorrente si fonda sull'applicabilità al caso di specie
	11//0	<u> </u>	I I I I CEULIALIUTIC	INU	fact recording at folia and applicability at case at specie

# **DECISIONI ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO 2017**

Ord.	Collegio	N.	Data	Tipo contratto	Accolto	Motivazione
1	Roma	166	12 gennaio 2017	contratto leasing immobiliare	NO	irrilevante erronea indicazione ISC/TAEG o Tasso Leasing
	Roma	890		contratto leasing	NO	irrilevante erronea indicazione ISC/TAEG o Tasso Leasing
	Napoli	980		prestito personale	SI-P	mancato inerimento assicurazione nel TAEG
	Napoli	1001		cessione del quinto	NO	Premio pagato intermediario
	Roma	2827		prestito personale	SI	nullità clausola TAEG e applicazione art. 125 bis TUB
	Roma	2867		contratto finanziamento	SI	nullità clausola TAEG e applicazione art. 125 bis TUB
	Roma	2868		contratto finanziamento	SI	nullità clausola TAEG e applicazione art. 125 bis TUB
						non applicabilità normativa artt. 121 e 125
	Bari	3169		mutuo ipotecario	NO	bis TUB relativa al credito ai consumatori nullità clausola TAEG e applicazione art. 125
	Milano	3214		contratto finanziamento	SI	bis TUB nullità clausola TAEG e applicazione art. 125
	Palermo	3223		prestito personale	SI-P	bis TUB
	Bari Bari	3278 4127		prestito personale cessione del quinto	NO NO	> € 30.987,41
	Ddll	4127	15 aprile 2017	cessione dei quinto	INO	Premio pagato intermediario
12	Pologna	11847	28 settembre 2017	contratto di mutuo	p d s 8 % T s a p i D T m q q e t t () s c n c c n d c n d c n d c n d c n d d c n d d c n d d c n d d d d	nancata inclusione nell'ISC contrattuale del remio/costo derivante dal tasso floor: all'epoca ella stipula del contratto, la normativa vigente ulla determinazione del TAEG (D.M. Tesoro 7.1992) nulla disponeva in ordine a clausole floor". Conformemente, le «Disposizioni sulla rasparenza delle condizioni contrattuali e dei ervizi bancari o finanziari» del 4.3.2003, pplicabili al contratto de quo, espressamente revedono che nel TAEG debbano ricomprendersi costi "di cui il finanziatore è a conoscenza". a ciò si può desumere come nel calcolo del AEG vadano ricompresi i costi valutabili al nomento della stipula del contratto, e non uelli meramente eventuali e futuribili (come uello legato all'andamento negativo del tasso uribor). Alla data di stipula del contratto, il asso "floor" era superiore a quello ordinario curibor 3 mesi, arrotondato al decimale uperiore, maggiorato di 2,25 punti. el calcolo dell'ISC/TAEG contrattuale la omponente del costo floor è stata pertanto già omputata sin dall'origine. Aggiungere uovamente la soglia del tasso floor al computo el TAEG, sarebbe di fatto una errata e
13	Bologna	11047	28 Setterribre 2017	CHILOGLATATIO	iı	legittima duplicazione di costi.
				contratto di prestito	a	legittima omessa considerazione dei costi ssicurativi: riconosce il diritto dell'istante al
14	Napoli	12133	3 ottobre 2017	·	SI re	calcolo del tasso TAEG con eventuali effetti estitutori per gli importi risultanti
15	Napoli	12165	3 ottobre 2017	contratto di mutuo fondiario finanziamento (per l'acquisto	a a b n c C d f f n iii	ontestazione della violazione dell'art. 121 T.U.B. causa della mancata inserzione nel TAEG di lcune voci di costo: l'art. 125 is, comma 7, d. Igs. n. 385 del 1993 - collocato el titolo VI Trasparenza delle condizioni ontrattuali e dei rapporti con i clienti, Capo II, redito ai consumatori - non è suscettibile i essere applicato ai contratti di mutuo ondiario el TAEG indicato in contratto non sono stati nclusi anche gli oneri assicurativi: a differenza el TAN, tuttavia, il TAEG (o l'ISC) è soltanto un ndicatore di costo che sintetizza, a fini di asparenza e confrontabilità delle offerte, il
				di un bene destinato	С	osto del finanziamento, e che, in quanto tale, on può essere considerato quale "condizione
16	Napoli	12186	3 ottobre 2017	all'impresa)	• • •	ontrattuale"

non czertta in determinatione del TALE indicate in centration in guardinario del programa sontinution e costi assicurativa in guardinario del programa sontinution e costi assicurativa in guardinario del manacione del manacione del manacione del manacione del programa del progra	17	Roma	13006	19 ottobre 2017	mutuo ipotecario	NO	erroneità del TAEG pubblicizzato rispetto a quello effettivo del mutuo: il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi. Dunque, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
contratto di prestito  Bologna  13628  30 ottobre 2017  Dersonale  SI-P  mancata indusione nel TAEG di alcuni costi del finanziamento: le polizze non appartengono alle c.d. "credit insurane protection", bensi debbono essere accostate alle polizze sanitare, la cui funzione e le cui caratteristiche escludono, come già affemato da questo ed a altra di collegi territoriali in più occasioni, il collegamento con l'operazione di finanziamento con l'operazione di finanziamento in contratto di finanziamento – n.d.r. segnatamente un prestito personale, nella veste  20 Napoli  13739  31 ottobre 2017  di consumatore  NO  I TAEG indicato in contratto di finanziamento – n.d.r. segnatamente un prestito personale, nella veste di contratto assicurativo: ciò che impedisce ogni ulteriore acceramento in termini di doverosito di contratto di computo del TAEG.  NO  I TAEG indicato in contratto difforme da quello reale non considerata il cui costi quali spese all'erogazione del finanziamento, le spese di perita informova con di piocca e polizza assicurativa: I TAEG di alcuni costo del contratto di finanziamento contratto di finanziamento e contratto di consumatore  NO  I TAEG indicato in contratto difforme da quello reale non considerati al cui costi quali spese all'erogazione del finanziamento, le spese di perita informova con di piocca e polizza sicurativa: I TAEG di ni indicatore di costo del contratto che sintetizza, al fine della trasparenza e comparabilità delle offerte, il costo del finanziamento e non ricade nella previsione dell'art. 117, comma 7, t.u.b., la quale si riferisce alla mancata indicazioni delle contratto può dare luogo a conseguence di natura risarcitoria, nella specie on sollevate, sempre che si fornisca a deguata prova del pregiudivio subito.							in contratto in quanto non inclusivo degli oneri addebitatigli a titolo di imposta sostitutiva e costi assicurativi: l'accertamento della mancata illegittima inclusione nel TAEG degli oneri relativi alla polizza assicurativa (secondo i calcoli effettuati da questo Arbitro, includendo tra i costi dell'operazione gli oneri della polizza assicurativa e dell'imposta sostitutiva il T.A.E.G. risulterebbe difforme e ben più elevato rispetto a quello indicato in contratto) conduce alla dichiarazione della nullità della relativa clausola, con conseguenti effetti restitutori degli importi indebitamente percepiti. E, ai sensi del sopra ricordato art. 125 bis, comma 7, Tub, in caso di nullità delle clausole contrattuali, si procede alla sostituzione del TAEG originariamente pattuito, con quello equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro o di altri titoli similari eventualmente indicati
mancata inclusione nel TAEG di alcuni costi del finanziamento: le polizze non appartengono alle cd. "credit insurance protection", bensi debbono essere accostate alle polizze sanitarie, la cui funzione e le cui caratteristiche esciudono, come già affermato da questo e da altri Collegi territoriali in più occasioni, il collegamento con l'operazione di finanziamento."  Contratto di finanziamento – n. d.r. segnatamente un prestito personale, nella veste  20 Napoli 13739 31 ottobre 2017 di consumatore  NO l'apparato del l'acciona di consumatore e l'acciona di l'acc	10	Nanali	12620	20 ottobro 2017	·	CL D	· ·
incongruenza tra il TAEG convenuto in contratto e il costo effettivo del finanziamento: il contratto e contratto di finanziamento – n.d.r. segnatamente un prestito personale, nella veste di consumatore  NO Napoli 13739 31 ottobre 2017  31 ottobre 2017  No no il TAEG indicato in contratto accessorio quale condizione per ottenere il credito. inoltre parte ricorrente non ha prodotto il contratto assicurativo: ciò che impedisce ogni ulteriore accertamento in termini di doverosità o meno dell'inclusione dei relativi oneri nel no computo del TAEG.  Il TAEG indicato in contratto di fiorme da quello reale non considerati alcuni costi quali ispese all'erogazione del finanziamento, le spese di perizia, finnovazione di ipoteca e polizza assicurativa: Il TAEG è un indicatore di costo del contratto che sinetizza, al fine della trasparenza e comparabilità delle offerte, il costo del finanziamento e non ricade nella previsione dell'art. 117, comma 7, t. u.b. la quale si riferisce alla mancata indicazioni delle condizioni contrattuali quali all' lasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, peri contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora». La mancata indicazione del TAEG anziché incidere sui profili di validità del contratto può dare luogo a conseguenze di natura risarcitoria, nella specie ono sollevate, sempre che si fornisca adeguata prova del pregiudizio subito.			12691		contratto di prestito		finanziamento: le polizze non appartengono alle c.d. "credit insurance protection", bensì debbono essere accostate alle polizze sanitarie, la cui funzione e le cui caratteristiche escludono, come già affermato da questo e da altri Collegi territoriali in più occasioni, il collegamento con
reale non considerati alcuni costi quali spese all'erogazione del finanziamento, le spese di perizia,rinnovazione di ipoteca e polizza assicurativa: il TAEG è un indicatore di costo del contratto che sintetizza, al fine della trasparenza e comparabilità delle offerte, il costo del finanziamento e non ricade nella previsione dell'art. 117, comma 7, t.u.b, la quale si riferisce alla mancata indicazioni delle condizioni contrattuali quali «il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora».  La mancata indicazione del TAEG anziché incidere sui profili di validità del contratto può dare luogo a conseguenze di natura risarcitoria, nella specie non sollevate, sempre che si fornisca adeguata prova del pregiudizio subito.					contratto di finanziamento – n.d.r. segnatamente un prestito personale, nella veste	-	incongruenza tra il TAEG convenuto in contratto e il costo effettivo del finanziamento: il contratto espressamente esclude dal calcolo del TAEG le "spese assicurative", in quanto non è prevista l'adesione ad alcuna assicurazione o contratto accessorio quale condizione per ottenere il credito. inoltre parte ricorrente non ha prodotto il contratto assicurativo: ciò che impedisce ogni ulteriore accertamento in termini di doverosità o meno dell'inclusione dei relativi oneri nel
ZIINADOII     14108  8 NOVEMBRE 201/Imutuo fondiario     NO							reale non considerati alcuni costi quali spese all'erogazione del finanziamento, le spese di perizia,rinnovazione di ipoteca e polizza assicurativa: il TAEG è un indicatore di costo del contratto che sintetizza, al fine della trasparenza e comparabilità delle offerte, il costo del finanziamento e non ricade nella previsione dell'art. 117, comma 7, t.u.b, la quale si riferisce alla mancata indicazioni delle condizioni contrattuali quali «il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora».  La mancata indicazione del TAEG anziché incidere sui profili di validità del contratto può dare luogo a conseguenze di natura risarcitoria, nella specie non sollevate, sempre che si

22	Napoli	14123	8 novembre 2017	mutuo fondiario	NO	difformità tra il TAEG dichiarato nel contratto ed il valore percentuale risultante dai controlli: la locuzione di "tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati" prevista dall'art. 117 TUB comma 6 non sembra ricomprendere gli indicatori sintetici di costo ma solo propriamente i tassi (ad esempio il TAN) o prezzi (ad.es. spese di istruttoria); diversamente opinando il legislatore non avrebbe avuto bisogno di introdurre nel TUB una disciplina specifica sul TAEG e sulle conseguenze giuridiche della sua violazione (art.125 bis commi 6 e 7).
23	Roma	15931	1 dicembre 2017	prestito personale	NO	mancata inclusione della polizza: prova di avere offerto alla controparte le stesse condizioni di finanziamento anche in assenza del contratto di assicurazione, o di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio

# **DECISIONI ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO 2018**

Ord.	Collegio	N.	Data	Tipo contratto	Accolto	Motivazione
1	Bari	716	15 gennaio 2018	finanziamento personale		mancato inserimento polizza: pur ricorrendo nel caso di specie gli 'indici sintomatici' presuntivi della obbligatorietà della polizza assicurativa, l'intermediario ne abbia contrastato il valore probatorio
2	Bari	2403		due contratti di finanziamento: il primo finalizzato e il secondo utilizzato per pagare la rata finale del primo	SI	mancato inserimento polizze: accertata la nullità delle clausole contrattuali relative al TAEG con riferimento ad ambedue i contratti cui si riferisce il ricorso; dispone conseguentemente l'applicazione del tasso sostitutivo di legge e la restituzione delle somme versate in eccedenza

# **SENTENZE DI MERITO 2015-2017**

Ord.	Collegio		N.	Data	Tipo contratto	Acc.	Motivazione
1	Sentenza del Tribunale di Napoli	Sent.n.	7779	20 maggio 2015	contratto di finanziamento	SI	Siccome il calcolo dell'ISC non consiste in una semplice somma algebrica di fattori riportati nel contratto, ma impone di fare riferimento alla formula per la determinazione del TAEG e, quindi, ad un elemento che non è in alcun modo desumibile dal contratto, ma risulta solo dalle istruzioni dettate dall'organo di vigilanza delle banche, l'omessa indicazione dell'ISC priva in concreto il cliente della possibilità di conoscere tale parametro, in chiara violazione delle finalità di trasparenza perseguite dalle richiamate istruzioni della Banca d'Italia. Affermata, quindi, la <u>nullità del contratto</u> , resta da stabilire quali effetti ne derivino sul piano della fondatezza della pretesa azionata in giudizio dalla banca. Al riguardo, il Tribunale, in adesione a quanto sul punto opinato dalla difesa dell'opponente, rileva che, in effetti, l'accertata nullità del contratto imponga, in accoglimento della proposta opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo.
2	Giudice di Pace di Buccino			25 gennaio 2016	contratto di finanziamento	SI	La pratica commerciale, secondo cui in un contratto di finanzia mento viene indicato un TAEG inferiore rispetto a quello realmente applicato, si qualifica come "pratica commerciale ingannevole" in quanto fornisce al consumatore medio una falsa informazione inducendolo ad assumere una decisione che altrimenti non avrebbe preso (Corte Giust. U.E. 15/01/12 C540/10).
3	Ordinanza rimessione istruttoria Tribunale Torre Annunziata	n.cron.	1629	18 febbraio 2016	contratto di finanziamento	SI	La nullità della clausola relativa ai costi collegati all'erogazione non inficia la validità del contratto ma <u>va dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi</u> e, in virtù di quanto espressamente indicato dall' <u>art. 117 comma 7 TUB</u> , va applicata la <u>sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT</u> nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto.
	Ordinanza Tribunale				contratto di		Il mutuo, essendo stato stipulato dopo la Delibera del CICR del 4 marzo 2003, avrebbe dovuto rispettare l'obbligo introdotto da tale delibera (e dalle successive disposizioni attuative di Banca d'Italia) di riportare l'ISC, un numero percentuale che racchiude in sé tutti gli interessi ed oneri connessi all'operazione. L'ISC è l'unico valore che permette al cliente, dunque, di essere perfettamente consapevole del costo complessivo del finanziamento, permettendogli anche un eventuale confronto con altre offerte presenti sul mercato. Tale omissione, rappresentando non solo un inadempimento degli obblighi informativi e di pubblicità sulle condizioni economiche del credito da parte della banca, ma specialmente una violazione del contenuto principale del contratto
4	di Cagliari	n.cron.	5295	29 marzo 2016		SI	cliente la comprensione di un dato fondamentale, ha significato per il Giudice la <b>nullità del mutuo</b> .
	Sentenza del Tribunale di Chieti	n.	230	23 aprile 2015		SI	I TAEG effettivamente praticato dall'Istituto supera dello 0,025% il dato convenuto in contratto. La violazione dell'obbligo della banca di informare il cliente del TAEG in concreto applicato nell'ambito del più complesso ed unitario piano finanziario proposto all'investitore, costituisce violazione di norme imperative indergogabili determinanti nullità non solo del contratto di finanziamento ma anche dei collegati contratti di acquisto di titoli mobiliari. Sotto tale profilo allora si manifesta fondato l'iniziale motivo di opposizione formulato dagli opponenti e basato su una denunciata applicazione di tassi ultralegali in assenza di accordo sul tasso effettivamente applicato dall'Istituto. Sulla scorta di tali considerazioni allora, il nominato perito, ricalcolando il piano di ammortamento ai tassi BOT ex art. 117 TUB, ha determinato il saldo ancora dovuto alla data della notifica dell'atto di precetto nella minor somma.
							L'eccezione è infondata, poiché <b>nessuno degli "addebiti extra</b> interessi" considerati al p. 6 del contratto – per assicurazione
6	Sentenza Tribunale di Torino, Dott. Astuni	Sent.n.	5558	2016	mutuo	NO	incendio, frazionamento mutuo in quote, svincolo o cancellazione di ipoteca – <b>concorre alla determinazione del TAEG</b> secondo il diritto vigente al momento della conclusione del contratto (4.11.2003).
7	Sentenza Tribunale di Verbania	Sent.n.	396	2016	mutuo	NO	L'ISC è un dato "costruito" sul TAN, ossia mediante la sommatoria al tasso nominale degli ulteriori oneri e costi collegati all'erogazione del credito, quale costo complessivo del mutuo. Ontologicamente diversi, tale diversità non è espressione della assunta indeterminatezza del tasso di interesse, costituendo l'ipotesi fisiologica per avere l'ISC la funzione di rappresentare il costo finale complessivo del mutuo rispetto al TAN che individua solo il tasso di interesse al netto degli altri oneri.

	Sentenza Tribunale di Varese Sez. Prima						Determinato il TAN ed esclusa qualsivoglia forma di capitalizzazione, alcuna incertezza può esservi stata per il
8	Civile	1354	2016	29 novembre 2016	mutuo	NO	mutuatario sul costo del finanziamento.
	Sentenza Tribunale di Milano - Sez. Dodicesima Civile	13719	2016	29 novembre 2016	contratto di leasing	NO	Circa la mancata indicazione del TAEG/ISC, il contratto di leasing deve riportare il T.A.E.G., ai sensi del d. lgs. n. 385/1993 al più solo se stipulato con un consumatore (cfr. l'art. 125-bis d. cit.). Negli altri casi, è sufficiente che il testo del contratto riporti (come nel caso di specie) il c.d. tasso leasing - qualora stipulato in epoca successiva alla pubblicazione delle istruzioni della Banca d'Italia pubblicate sulla Gazzetta ufficiale, supplemento, del 19.8.2003 - (negli altri casi necessario e sufficiente si riteneva per la valida assunzione dell'impegno contrattuale che venisse correttamente quantificato l'impegno contrattuale in termini di numero e ammontare dei canoni e periodicità degli stessi, oltre alle ulteriori spese), ossia il tasso che consente in sostanza di realizzare l'equivalenza finanziaria tra capitale erogato all'inizio del rapporto e i successivi canoni (propriamente: è il tasso c.d. interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato al netto delle imposte e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto al netto delle imposte). Né deve ricorrere l'indicatore sintetico di costo (arg. in base alle disposizioni della Banca d'Italia 29.7.2009, sz. Il 5 8, ove non si prevede il contratto di leasing tra i contratti che devono riportare tale dato; cfr. anche la decisione A.b.f. n. 4974/2015.
9	Dodicesima Civile	13/19	2010	29 HOVEITIBLE 2010	leasing	NO	L'indicazione del TAEG è valida anche se la previsione contrattuale
10	Tribunale di Lecce	4537	2016	25 ottobre 2016	contratti di mutuo	NO	avvenga con rinvio per relationem agli atti allegati al contratto; "risulta che le parti avessero pattuito anche il TAEG (o ISC) del contratto avendo le stesse rimandato, peraltro, per l'indicazione di detto indice numerico all' "atto di erogazione e quietanza"
11	Ordinanza Tribunale di Salerno			31 gennaio 2017	contratto di mutuo	NO	L'omessa indicazione nel contratto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non ne inficia la validità, costituendo quest'ultimo, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, come emerge dall'art. 9, sezione II, capitolo 1, titolo X delle predette Istruzioni della Banca d'Italia, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, giacché non richiamato dall'art. 3, sezione III.
12	Sentenza Tribunale di Roma	6951	2017	5 aprile 2017	mutuo fondiario	NO	L'obbligo, con riferimento alle operazioni di mutuo, di indicazione nel contratto del valore dell'ISC/TAEG, che include anche la maggiorazione del tasso effettivo rispetto al tasso nominale, introdotto con delibera CICR del 4/03/2003 in vigore dall'01/10/2003, non risulta sanzionato con la nullità della clausola relativa al tasso di interesse, e che il requisito alla determinatezza del tasso ultralegale deve essere verificato con esclusivo riferimento a tale clausola e non con riferimento all'indicazione dell'ISC, che ha una finalità meramente indicativa del peso economico dell'operazione.
	arttorna	0331	2017	3 aprile 2017	Tracad Torraid To	110	Un'errata indicazione dell'ISC, la cui funzione è meramente
	Sentenza Tribunale di Roma, sez. IX Civile	RGCA N. 72029	2016	19 aprile 2017	contratto di mutuo	NO	informativa, non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB come infondatamente sostenuto dai ricorrenti. Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione.
14	Sentenza Tribunale di Milano - Sez. Sesta Civile	6505	2017	8 giugno 2017	contratto di mutuo	NO	Non può ritenersi nulla la clausola determinativa degli interessi, con conseguente sostituzione ex art. 117 TUB, a fronte di una pretesa difformità tra TAEG indicato contrattualmente ed accertato, essendo espressamente convenuto il tasso di interesse corrispettivo dovuto. In ogni caso, l'asserita differenza deriva dal computo, da parte del consulente dell'attore, di un costo di polizza di assicurazione contro l'incendio che, tuttavia, non è stato dimostrato essere un costo collegato all'erogazione del credito.
	Sentenza del Tribunale di Monza, sez. III Est. Crivelli	2403	2017	17 agosto 2017	contratto di	NO	Le criticità inerenti l'ISC non sono causa di nullità per violazione dell'art. 117 T.U.B. quando nel contratto sono stati esplicitati tutti i tassi, i costi dell'operazione e i criteri di indicizzazione; in questo modo non è riscontrabile una violazione in termini di determinatezza dei costi complessivi del finanziamento. L'eventuale omissione o errata indicazione dell'ISC, pertanto, può rappresentare sì una violazione degli obblighi informativi e di pubblicità sulle condizioni economiche del credito da parte dell'Istituto bancario, ma non si ripercuote sul contenuto principale del contratto stesso; potrà d'altro canto, determinare l'intervento sanzionatorio della Banca d'Italia nel momento in cui la banca non abbia adeguato i propri moduli contrattuali i n via di autoregolamentazione.

## **CONCLUSIONI E INTERROGATIVI**

### ART. 117 TUB applicabile?

- Sempre applicabile in violazione degli artt. 124 fino al 2010 e commi 6 e 7 dell'art. 125bis TUB dal 2011;
- I Quesiti di Torino sembrerebbero aprire alla violazione dei commi 4 o 6 con le conseguenze rispettivamente previste dal comma 7 lett.a o lett.b.;
- L'Ordinanza Tribunale di Padova sanziona la violazione del comma 8, con la nullità;
- Secondo la C.A. di Torino nel leasing finanziario la sia pur minima differenza tra il tasso indicato in contratto da quello effettivamente previsto e applicato, non può certo evitare di constatare l'avvenuta <u>violazione dell'art. 117 TUB</u> e la <u>conseguente</u> applicazione della sanzione ivi prevista.

## ART. 1284 C.C. applicabile?

 Il Quesito di Cuneo e la seguente decisione ABF (rimasta isolata), vanno in questa direzione:

Ord. Collegio	N.	Data	Tipo contratto	Acc.	Motivazione
14 Napoli	3020	01/04/16	mutuo ipotecario a tasso fisso € 139.000,00		la condotta dell'intermediario rileva anche sotto il profilo della trasparenza e della correttezza precontrattuale, giacché la banca non ha adempiuto agli obblighi informativi sulla stessa gravanti. In particolare, l'intermediario non ha assolto all'onere di riportare dettagliatamente nel contratto tutte le singole voci di costo che concorrono alla formazione del TAEG, né emerge dalle evidenze probatorie che la resistente abbia scrupolosamente indicato alla ricorrente le varie componenti rientranti nel calcolo del TAEG. Consegue dalle osservazioni che precedono la nullità della controversa clausola contrattuale relativa al TAEG, con l'effetto dell'applicazione del tasso legale sostitutivo, che questo Collegio ritiene l'intermediario tenuto ad applicare nel ricalcolo del TAEG inerente al contratto di finanziamento in esame

## La mancata indicazione del TAE (Tasso Annuo Effettivo) è sanzionabile?

Se l'ISC <u>non è un Tasso</u> ma un <u>Indicatore</u>, la <u>mancanza del TAE</u> violando l'art. 117 c. 4 TUB, dovrebbe essere sanzionata a norma dell'art. 117 c. 7 TUB ?

Fin dal 1992, se nel contratto non vengono riprodotte tutte le notizie che devono essere pubblicizzate (tra le altre l'art. 2 comma 1 lett. a della Legge n. 154/1992 prevede l'indicazione dei tassi effettivamente praticati).

Il danno per violazione delle regole di correttezza, come può essere provato?



# Per correzioni e/o suggerimenti sul documento scrivere a:

# Dr. Ermanno Garola

Commercialista Revisore contabile Consulente del Giudice Perito del Tribunale

Cellulare +39 335 6007223 Email e.garola@studiogarola.it PEC e.garola@odcec.torino.legalmail.it



# Commercialisti e Legali

Via Cesare Battisti n. 6 - 10098 Rivoli (Torino)
Tel. +39 011 9561723 Fax +39 011 0023004
Email info@studiogarola.it
www.studiogarola.it

Banking and financial services dispute resolution

